



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Struttura di Progetto Attuazione della politica
europea per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Approvazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00081 del 02/12/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 203

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 203/DIR/2025/00097

OGGETTO: P.N. FEAMPA 2021-27 ADOZIONE MANUALE DELLE PROCEDURE E
DEI CONTROLLI O.I. REGIONE PUGLIA



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Struttura di Progetto Attuazione della politica
europea per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura

Il giorno 02/12/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti:

- il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i Regolamenti: Reg. (CE) 2328/2003, Reg. (CE) 861/2006, Reg. (CE) 1198/2006, Reg. (CE) 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) 1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1139/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura e che modifica il Regolamento (UE) 1004/2017 e rappresenta il nuovo strumento finanziario di sostegno per i settori della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione Europea;
- il Programma Nazionale FEAMP 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 del 3 novembre 2022.
- la D.G.R. n. 879 del 19/06/2023 con cui, ai sensi degli articoli n. 22, comma 1 e n. 24, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, è stato conferito alla dott.ssa Rosa Fiore l'incarico di direzione della Struttura di Progetto denominata "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la D.G.R. n. 1052 del 27/07/2023 di autorizzazione alla variazione al bilancio finanziario gestionale 2023-2025, con cui è stata modificata la competenza del Centro di Responsabilità Amministrativa dei capitoli elencati nella sezione "copertura finanziaria", assegnandoli alla nuova Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- la D.G.R. n. 1275 del 19/09/2023, con la quale la dott.ssa Rosa Fiore, in qualità di dirigente della Struttura di Progetto denominata "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura", afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, è stata nominata Referente dell'autorità di Gestione (RAAdG) per il PO FEAMP 2014-2020, oltre che per il PN FEAMP 2021-2027.
- La DDS n. 203/2024/58 del 03/05/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di E.Q. Responsabile di Raccordo e Attuazione FEAMP/FEAMP 2021-2027 al dott. Alessandro Grimaldi, rinnovato con DDS n. 203/2025/28 del 17/04/2025;
- le "Disposizioni attuative di misura" predisposte dall'Autorità di Gestione del PN FEAMP 2021/2027.
- Con Decreto Direttoriale n. 60081 del 07/02/2024, Il MASAF ha approvato ed adottato il "Manuale delle procedure e dei controlli –Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione del PN FEAMP 21-27".
- Con nota n. 67767 del 12/04/2024 il MASAF ha trasmesso il su citato Manuale



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

agli Organismi Intermedi per la conseguente modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli stessi.

- Con successiva nota n. 324348 del 24/05/2024 il MASAF indica agli O.I. le possibilità di deroga per la redazione del Manuale.

Considerato che:

- la Politica di Coesione è il principale strumento di investimento dell'Unione Europea: sostiene la creazione di posti di lavoro, la competitività tra imprese, la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini in tutte le regioni e le città dell'Unione Europea;
- il Fondo FEAMPA rientra nei c.d. Fondi per la Politica di Coesione 2021-2027 (Fondi strutturali e di Investimento Europei), di cui al Regolamento (UE) 1060/2021 del 24 giugno 2021, il quale stabilisce le norme comuni applicabili a tutti i Fondi SIE;
- con il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 69969 del 14 febbraio 2022, è stata definita la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie, in quota comunitaria al FEAMPA 2021-2027, tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi e approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 02.02.2022;
- con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 è stato approvato l'Accordo di Partenariato per l'Italia 2021-2027 (CCI2021IT16FFPA001) redatto conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento UE 1060/2021;
- con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 finale del 3 novembre 2022 è stato approvato il programma "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura – Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027, ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia;
- con Decreto del MASAF n. 233337 del 4 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Programma FEAMPA 2021-2027;
- in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Multiregionale, l'AdG ha delegato, mediante convenzione sottoscritta il 17 ottobre 2023, l'Organismo Intermedio (O.I.) della Regione Puglia allo svolgimento di determinati compiti in conformità alle previsioni del quadro normativo e regolamentare vigente e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo medesimo;
- con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica, in atti al prot. n. 0591597 del 24/10/2023, è stata approvata la succitata Convenzione ed il Piano Finanziario dell'O.I. Puglia, proposto e deliberato secondo le procedure stabilite dall'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, cristallizzato nella nota prot. 0580354 del 18/10/2023;
- tale convenzione disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa; tra questi, è previsto che l'O.I. definisca e formalizzi



un proprio sistema di gestione e controllo, in coerenza con quanto previsto dal PN FEAMPA 2021-2027 e dal sistema di gestione e controllo dell'AdG, oltre a predisporre un proprio Manuale delle procedure, conformandosi a quanto previsto nel Manuale delle procedure dall'AdG;

- tale Manuale delle procedure deve disciplinare le funzioni delegate all'O.I.; definire, ai fini della liquidazione, le modalità organizzative e procedurali idonee ad assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni, ai fini della correttezza della spesa, conformemente al diritto eurounitario e nazionale applicabile al PN FEAMPA, nonché alle condizioni per il sostegno dell'operazione, come da indicazioni fornite dall'AdG.

Atteso che:

- l'attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 richiede l'adempimento di taluni obblighi derivanti dai regolamenti comunitari in narrativa menzionati, nonché l'espletamento di alcune attività a supporto dei processi di attuazione, gestione, monitoraggio e verifica degli interventi finanziati;
- l'obiettivo generale della Regione è di assicurare la migliore attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 a livello regionale, favorendo la corretta ed efficace spendita delle risorse, entro i termini previsti dalla regolamentazione di riferimento.

Ritenuto, pertanto,

- di dover procedere all'approvazione e adozione del "Manuale delle Procedure e dei Controlli del PN FEAMPA 2021/2027- Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia – Prima versione", afferente le modalità organizzative e procedurali adottate dall'O.I. per lo svolgimento delle funzioni ad esso delegate e relative all'attuazione del Piano Nazionale del Programma Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (PN FEAMPA) 2021/2027.

Tanto premesso,

si propone al Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura di adottare la seguente determinazione e precisamente di:

- approvare il "Manuale delle Procedure e dei Controlli del PN FEAMPA 2021/2027- Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia – Prima versione", così come riportato nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- dare mandato al Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi la Pesca e l'Acquacoltura di comunicare, ai fini della notifica, gli estremi della pubblicazione del presente provvedimento



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027 e alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;

- di divulgare il presente documento mediante pubblicazione sul portale regionale, nella pagina dedicata al PN FEAMPA, al fine di rendere pubbliche le procedure adottate per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del PN FEAMPA.
- Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalla EQ Responsabile, letta la proposta formulata. Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare il *"Manuale delle Procedure e dei Controlli del PN FEAMPA 2021/2027 - Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio - Regione Puglia – Prima versione"*, così come riportato nell'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di comunicare, ai fini della notifica, gli estremi della pubblicazione del presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PN FEAMPA, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
- di divulgare il presente documento mediante pubblicazione sul portale regionale, nella pagina dedicata al PN FEAMPA 2021-2027, al fine di rendere pubbliche le procedure adottate per lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del PN FEAMPA 2021-2027.

Il presente atto:

- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà pubblicato sul portale "FEAMPA 2021-2027" della Regione Puglia
- sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all'originale all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al Direttore del Dipartimento Agricoltura,



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura

- Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale e si compone di n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate e dei seguenti documenti, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e più precisamente:
 - Allegato A “Prima versione del *Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMPA 2021/2027 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia*”, di 68 (sessantotto) facciate;

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI FEAMPA PUGLIA_signed.pdf - d085c70d5bc81c9778aba05f1e0460b8d6cb36259665165d15f551f2d30fc5aa

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 203/DIR/2025/00097

Sottoscrittori Proposta:

- Responsabile di Raccordo e Attuazione FEAMP/FEAMPA
Alessandro Grimaldi

Firmato digitalmente da:

Responsabile di Raccordo e Attuazione FEAMP/FEAMPA
Alessandro Grimaldi

Il Dirigente della Struttura di Progetto Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
Rosa Fiore

MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO

PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

Allegato parte integrante - 1

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI
ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA**

Documento	Disposizioni Procedurali della Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio
Versione	1
Approvazione	Con D.G.R. della Regione Puglia
Programma Nazionale	CCI-N. 2021IT14MFPR001 Approvato in data 03/11/2022 con DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. C(2022) 8023 final
Il Referente dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione	Dott.ssa Rosa Fiore <i>Firmato digitalmente</i>

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI
ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA**

SOMMARIO

1.	Premessa	4
2.	Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Puglia in qualità di O.I.	5
3.	Modalità di Attivazione	32
4.	Controlli.....	50
5.	Responsabilità dei beneficiari.....	59
6.	Ammissibilità delle spese	60
7.	Disposizione e procedure in materia di Appalti pubblici, Aiuti di Stato, Pari Opportunità e norme ambientali	61
8.	Piste di Controllo	64
9.	Disposizioni in materia di conservazione della documentazione	64
10.	Scambio di informazioni con l’Autorità Contabile e l’Autorità di Audit.....	66
11.	Informazione e Pubblicità.....	67
12.	Non conformità e azioni correttive	68
13.	Rinvio	68

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

1. Premessa

Il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027 (di seguito PN FEAMPA) è stato adottato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022.

Con Decreto ministeriale del MASAF n. 0233337 del 04/05/2023 è stato approvato l'*Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027*". Nell'ambito di tale accordo vengono riconosciute, così come designate con Decreto ministeriale n.0667224 del 30/12/2022:

1. la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di Autorità di Gestione (AdG);
2. l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di Autorità Contabile;
3. l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in qualità di Autorità di Audit (AdA).

In particolare, l'Accordo Multiregionale¹, all'art.3, prevede che *"L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza condivisa, le diverse tipologie di intervento (...) e le relative risorse finanziarie"*;

In applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Multiregionale, l'AdG ha delegato, mediante convenzione sottoscritta il 17 ottobre 2023, l'Organismo Intermedio (O.I.) della Regione Puglia allo svolgimento di determinati compiti in conformità alle previsioni del quadro normativo e regolamentare vigente e nel rispetto delle previsioni dell'Accordo medesimo.

Con Decreto del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica, in atti al prot. n. 0591597 del 24/10/2023, è stata approvata la succitata Convenzione ed il Piano Finanziario dell'O.I. Puglia, proposto e deliberato secondo le procedure stabilite dall'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, cristallizzato nella nota prot. 0580354 del 18/10/2023.

Tale convenzione disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa; tra questi, è previsto che l'O.I. definisca e formalizzi un proprio sistema di gestione e controllo, in coerenza con quanto previsto dal PN FEAMPA e con il sistema di gestione e controllo, predisponga le procedure definite dall'AdG per le funzioni ad esso delegate, e definisca, ai fini della liquidazione, le modalità organizzative e procedurali idonee ad assicurare, da parte degli uffici competenti, lo svolgimento dei controlli sulle procedure di selezione delle operazioni e sulla correttezza della spesa, conformemente al diritto eurounitario e nazionale applicabile, al PN FEAMPA e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'AdG.

Il presente documento illustra le modalità organizzative e procedurali adottate dall'O.I. per lo svolgimento delle funzioni ad esso delegate e relative all'attuazione del Piano Nazionale del Programma Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (PN FEAMPA) 2021/2027.

Esso è stato redatto in conformità agli accordi contenuti nella convenzione sottoscritta tra la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della

¹ L'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, prevede che: *"L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto"*.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in qualità di Autorità di Gestione e la Struttura di progetto “Attuazione della Politica Europea per gli affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” (di seguito Struttura di progetto) della Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio, sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall’Autorità di Gestione come indicato nell’Accordo Multiregionale.

La Struttura di progetto “Attuazione della Politica Europea per gli affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” è responsabile della divulgazione del presente documento mediante pubblicazione sul portale regionale, nella pagina dedicata al FEAMPA, al fine di rendere pubbliche le procedure adottate per lo svolgimento delle attività connesse all’attuazione del PN FEAMPA.

2. Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Puglia in qualità di O.I.

2.1. Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle operazioni attivate nell’ambito degli specifici interventi previsti per le azioni di competenza dell’O.I. e costituiscono lo strumento cardine di riferimento per la guida del complesso delle attività dirette all’attuazione del processo gestionale del Programma Nazionale stesso.

In caso di difformità tra le presenti disposizioni e quanto sancito dai Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1139 e ss.mm.ii. e/o altri Regolamenti e norme applicabili al PN FEAMPA 2021-2027, trovano applicazione le disposizioni riportate nei suddetti Regolamenti e/o norme.

2.2. Gestione del documento

Il presente Manuale delle procedure e dei controlli (di seguito Manuale) segue un iter su più livelli di intervento:

- **redazione:** predisposizione delle disposizioni procedurali da applicare nel corso dell’intera attuazione del PN FEAMPA 2021/2027;
- **approvazione:** il Manuale è approvato con Determinazione del dirigente della Struttura di progetto ed entra immediatamente in vigore. Successivamente alla sua approvazione sarà oggetto di notifica all’AdG. La data di approvazione del Manuale è riportata in prima pagina contestualmente alla firma del Referente dell’AdG (RAdG).
- **pubblicazione:** il Manuale approvato viene pubblicato sul portale regionale alla sezione “Amministrazione trasparente” e sulla pagina regionale dedicata al FEAMPA

Il sistema di identificazione del documento prevede i seguenti elementi:

- titolo del documento;
- numero della versione;
- data di emissione.

Tali informazioni permettono l’identificazione univoca del documento anche nelle sue revisioni evolutive. L’indice di revisione è un indice numerico incrementale che parte da 1 che corrisponde alla prima versione in vigore e prosegue con 2, 3, 4, ...

Il processo di revisione ed eventuale aggiornamento delle disposizioni procedurali viene effettuato in caso di necessità, e può tenere conto:

- delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile, ovvero degli Orientamenti e Linee Guida forniti all’AdG, da parte di Organismi Comunitari e/o Nazionali;
- dei mutamenti dell’assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in generale del contesto di riferimento del PN FEAMPA;
- delle indicazioni espresse dal Referente dell’Autorità Contabile (RAdC), dall’Autorità Contabile (AdC) e dall’Autorità di Audit (AdA);
- degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

L'O.I., a fronte di specifiche ed urgenti esigenze, può anticipare modifiche alle predette procedure mediante gli Avvisi pubblici; gli aggiornamenti saranno recepiti alla prima revisione utile del Manuale e divulgati mediante la pubblicazione nel portale regionale sulla pagina dedicata al FEAMPA.

2.3. Quadro normativo di riferimento

2.3.1 Regolamenti UE (fondi SIE e pesca e acquacoltura):

- **TFUE** – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01);
- **Regolamento (UE) n. 1060/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- **Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- **Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020** del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014** della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Comunicazione COM (2014) 357 final**, Bruxelles, 17.6.2014. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. **Relativa alla strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica**;
- **Comunicazione COM (2019) 640 final**, Bruxelles, 11.12.2019. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. **Il Green Deal europeo**;
- **Comunicazione COM (2021) 400 final**, Bruxelles, 12.5.2021. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un percorso verso un pianeta più sano per tutti. **Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"**;
- **Regolamento (CE) n. 26/2004** della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- **Regolamento (CE) n. 1799/2006** della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitari;
- **Regolamento (CE) n. 1967/2006** del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n.1626/94;
- **Direttiva 43/2000** del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e ss.mm.ii;
- **Direttiva 113/2004**, del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e ss.mm.ii;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP

- **Direttiva 54/2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e ss.mm.ii;
- **Direttiva 56/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- **Direttiva (UE) n. 159/2017** del Consiglio del 19 dicembre 2016 recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche);
- **Direttiva 970/2023** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione e ss.mm.ii;
- **Regolamento (UE) n. 1004/2017** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (rifusione);
- **Regolamento (UE) n. 1999/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) n. 982/2019** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo);
- **Regolamento (UE) n. 523/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- **Regolamento (UE) n. 1139/2021** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- **Regolamento (UE) n. 79/2022** della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 44/2022** della Commissione del 13 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria connesse a grave inadempienza delle norme della PCP;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 45/2022** della Commissione del 13 gennaio 2022 recante esecuzione del regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 per quanto riguarda l'individuazione di tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e la specificazione degli elementi metodologici atti a determinare lo sforzo normale di

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

pesca dei pescherecci e per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo;

- **Regolamento Delegato (UE) n. 2181/2022** della Commissione del 29 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno;
- **Accordo di partenariato Italia 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001** conforme all'articolo 10, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;
- **Decisione di esecuzione della commissione C(2022) 4787 final** del 15.7.2022 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001
- **Regolamento (UE) n. 1315/2023** della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento(UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- **Regolamento (UE) n.2059/2024** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (c.d. Regolamento Finanziario).

2.3.2. Normativa nazionale:

- **Legge n. 241 del 7 agosto 1990**, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- **Legge n. 124 del 7 agosto 2015**, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- **Legge n. 402 del 29 luglio 1996**, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”;
- **Legge n. 183 del 10 dicembre 2014**, “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- **DPR n. 357 dell'8 settembre 1997**, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- **DPR n. 445 del 28 dicembre 2000**, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- **DPR n. 313 del 14 novembre 2002**, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e ss.mm.ii.;
- **DPR n. 120 del 12 marzo 2003**, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;
- **D. Lgs n. 196 del 30 marzo 2003**, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” e ss.mm.ii.;

- **D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004**, “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- **D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006**. Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna ess.mm.ii..
- **D. Lgs. n. 196 del 6 novembre 2007** che attua la direttiva 113/2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- **D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008**, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii;
- **DPR n. 207 del 5 ottobre 2010**, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- **D. Lgs n. 190 del 13 ottobre 2010**, “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino”;
- **D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011**, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- **D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012**, “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96” e ss.mm.ii.;
- **DM Politiche agricole alimentari e forestali del 26 gennaio 2012**, “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”;- **D. M. Politiche agricole alimentari e forestali n. 16741 del 26 luglio 2017**, “Modalità, termini e procedure per l’applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca”;
- **DPCM n. 193 del 30 ottobre 2014**, “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- **Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)n. 78 del 22 dicembre 2021**, relativa all’approvazione della proposta di accordo di partenariato e alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
- **D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023**, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- **Legge n. 20 del 14 gennaio 1994**, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- **D. Lgs n. 174 del 26 agosto 2016**, “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- **D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013**, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- **Legge n. 154 del 28 luglio 2016**, “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”;
- **D. Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022** - Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. 30 dicembre 2022, n. 304)”;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- **DPR n. 66 del 10/03/2025**, “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) n. 1060/2021 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)”.

2.3.3. Disposizioni regionali:

- **Legge Regionale n. 7 (artt. 4 e 5) del 4 febbraio 1997** “Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale”;
- **DGR n. 3261 del 28 luglio 1998** “Direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei dirigenti regionali in attuazione della L.R. n. 7/97”;
- **Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000** “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e ss.mm.;
- **Legge Regionale n. 8 del 27 giugno 2003** “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Puglia” e ss.mm.;
- **Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008** “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia” e ss.mm.ii;
- **Legge n. 69 del 18 giugno 2009** che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **DPGR n. 631 del 16 giugno 2011** “Disciplina per il trattamento di trasferta co.6 art. 11 della Legge regionale 4 gennaio 2001 n.1”;
- **Regolamento Regionale n. 13 del 4 giugno 2015**. “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso” e ss.mm.;
- **DPGR n. 22 del 22 gennaio 2021 aggiornato al DPGR 158-2024_versione 31/08/2024**, "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
- **DGR n. 1324 del 22 novembre 2022**, recante “Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1057. "Fondi Strutturali Europei 2021-2027. Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), sul Fondo di Coesione, sul Fondo per una Transizione Giusta, e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA), e Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Approvazione dei Programmi Operativi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027 e del Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021-2027”;
- **DGR n. 1973 del 22 dicembre 2022** Istituzione della nuova Struttura di Progetto denominata “Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura”, posta alle dirette dipendenze del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, a cui sono state attribuite le funzioni di Organismo Intermedio dei Programmi Operativi FEAMP 2014-2020 e FEAMPA 2021-2027, così come stabilite negli atti di delega da parte dell'Autorità di Gestione;
- **Accordo Multiregionale**, approvato con **Decreto del MASAF n. 233337 del 4 maggio 2023**, a seguito di approvazione nell'ambito della Commissione Politiche Agricole del 10 novembre 2022, ed espresso in sede di Conferenza Stato Regioni, in data 19 aprile 2023, sul riparto della Quota UE del FEAMPA, che ha visto assegnata alla Regione Puglia una dotazione finanziaria pari a € 41.604.023,00 sicché il contributo pubblico complessivo è pari ad € 83.208.046,00;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- **DGR n. 707 del 22 maggio 2023.**, recante “FEAMPA 2021-2027 - Reg. (UE) n. 2021/1139. “Approvazione schema di convenzione tra il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale Autorità di Gestione, e la Regione Puglia quale Organismo Intermedio”;
- **DGR n. 879 del 19 giugno 2023** con cui, ai sensi degli articoli n. 22, comma 1 e n. 24, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, è stato conferito l’incarico di direzione della Struttura di Progetto denominata “Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” afferente al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale;
- **DGR n. 1275 del 18 settembre 2023** con la quale sono stati nominati Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RA dG) nazionale, nonché membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e FEAMPA 2021/2027 (la dirigente della Struttura di progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura) e il Referente Regionale vicario dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e FEAMPA 2021/2027 e per gli adempimenti successivi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013;
- **DGR n. 1276 del 18 settembre 2023** recante “Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n.2021/1139. Presa d’atto Programma "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'acquacoltura - Programma per l’Italia" per il periodo 2021-2027 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo Intermedio dell'autorità di gestione e disposizioni collegate;
- **Convenzione** sottoscritta, in conformità a quanto previsto dell’articolo 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, e **acquisita al prot. n. 0577025 del 17 ottobre 2023**, tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Saverio Abate e la Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio del PN FEAMPA 2021-2027, nella persona della dott.ssa Rosa Fiore quale Referente dell’Autorità di Gestione dell’Organismo Intermedio della Regione Puglia, con cui vengono disciplinati i rapporti giuridici tra le Parti sia nell’ambito delle tipologie di intervento gestite con competenza condivisa tra le stesse, sia nell’ambito degli interventi attribuiti alla competenza esclusiva degli OO.II., così come indicate nell’Allegato Tabella 2 dell’Accordo Multiregionale;
- **Nota dell’AdG n. 0580354 del 19 ottobre 2023**, di approvazione da parte del Tavolo Istituzionale, con procedura scritta del piano finanziario, dell'Organismo Intermedio Regione Puglia;
- **Decreto** del Capo Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’ippica, **in atti al prot. n. 0591597 del 24 ottobre 2023**, di approvazione della succitata Convenzione.
- **DGR n. 257 del 11 marzo 2024.** "Approvazione schema di convenzione per l’espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio della funzione contabile, tra l’Autorità Contabile del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027 ed i referenti degli Organismi Intermedi dell’Autorità di Gestione per il medesimo Programma, nonché tra la Regione Puglia e AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura"; con la quale è stato designato, anche, quale Referente Regionale dell’Autorità Contabile del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale. La predetta convenzione è stata sottoscritta dall’Organismo Intermedio dell’Autorità contabile della Regione Puglia **in data 19 marzo 2024**;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- **DGR n. 19 del 22 gennaio 2024**, di approvazione “Direttiva in materia di lavoro autonomo della Regione Puglia”;
- **DGR n. 1513 del 11 novembre 2024** di adozione “Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia”;
- **Determinazione Dirigenziale n. 203/DIR/2024/00040 del 28 marzo 2024**, afferente l’adozione dell’Atto organizzativo della Struttura di Progetto "Attuazione della politica europea per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura";
- **DGR n. 1131 del 7 agosto 2024**, di approvazione della "Direttiva per le procedure di acquisto di servizi e forniture" e dei "criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici".

2.4. Acronimi e definizioni

Sono di seguito riportati gli acronimi utilizzati all’interno del presente Documento:

AdG	Autorità di Gestione
AdA	Autorità di Audit
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
BURP	Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
CIG	Codice Identificativo Gara
CUP	Codice Unico di Progetto
IVA	Imposta Valore Aggiunto
L.	Legge
L.R.	Legge Regionale
D.L.	Decreto-legge
D.lgs.	Decreto Legislativo
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
DDG	Decreto Dir. Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del MASAF
DGR	Deliberazione Giunta Regionale
FEAMPA	Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e acquacoltura
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
O.I.	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
Os	Obiettivo specifico
P	Priorità
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdV	Piano di Valutazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PMI	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale
PPP	Partenariati Pubblico-Privati
RAC	Referente Autorità Contabile
RAdG	Referente Autorità di Gestione
RdA	Responsabile di Azione
RUP	Responsabile Unico di Procedimento
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
SFC	System for Fund Management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIE	Strutturali e di Investimento Europei (Fondi)
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIGEPA	Sistema di Gestione Pesca e Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VIA	Valutazione di impatto ambientale
VIncA	Valutazione di incidenza ambientale

Al fine di rendere esplicito ed univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMPA, sono di seguito riportate le definizioni ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 2021/1139:

BEI

La Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti.

Beneficiario

- a. un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- b. nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- c. nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- d. nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei Regolamenti (UE) 2013/1407/o (UE) 2014/717/ della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario, ai fini del presente regolamento, è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- e. nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'Autorità di Gestione gestisce lo strumento finanziario, il beneficiario è l'Autorità di Gestione stessa;

Carenza grave

Carenza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale, tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X del Reg. (UE) n. 2021/1060, oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali, quando ad essi sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato.

Coefficiente di moltiplicazione

Nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione *ex ante* dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP

Commissioni di gestione

Prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'Autorità di Gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Condizione abilitante

Una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici.

Contributo del programma

Sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario.

Conto di garanzia

Nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'Autorità di Gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità.

Contributo pubblico

Qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Costi di gestione

Costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari.

Delocalizzazione

Trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del Regolamento (UE) 2014/651.

Destinatario finale

Persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

Diritto applicabile

Il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione.

Efficienza energetica al primo posto

Tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica per ottimizzare, in termini di costi, la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell'energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni.

Effetto leva

L'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi.

Indicatore di output

Indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento.

Indicatore di risultato

Indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura.

Irregolarità

Qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o omissione di un operatore

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita.

Irregolarità sistemica

Qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carenza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al Regolamento n. 1060/2021 e alle norme specifiche di ciascun fondo.

Fondo di partecipazione

Fondo istituito sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici.

Fondo specifico

Fondo mediante il quale un'Autorità di Gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali.

Immunizzazione dagli effetti del clima

Un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050.

Marchio di eccellenza

Il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.

Operatore economico

Qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica.

Operazione

- a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
- b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario.

Operazione di importanza strategica

Operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione.

Operazione completata

Un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.

Operazione PPP

Operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe.

Organismo che attua uno strumento finanziario

Organismo di diritto pubblico o privato che adempie ai compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Organismo intermedio

Un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità.

Partecipante

Persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario.

Periodo contabile

Il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1 luglio 2029 al 30 giugno 2030.

Pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del Regolamento (UE) n. 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;

Premi

Sostegno economico in favore di beneficiari per compensazioni finanziarie, sovvenzioni e altri contributi non collegati ai costi sostenuti per l'operazione.

Prodotto finanziario

Investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento finanziario.

Strumento finanziario

Una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali.

Target intermedio

Valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico.

Indicatore di output

Indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento.

Unità di campionamento

Una delle unità, che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento.

Di seguito sono riportate le definizioni ai sensi dell'art. 2, par. 1 del Reg. (UE) n. 1139/2021:

Ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)

Un ambiente di sistemi sviluppati per favorire lo scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nella sorveglianza marittima, a livello intersettoriale e transfrontaliero, al fine di migliorare la conoscenza delle attività in mare.

Guardia costiera

Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, le quali comprendono la sicurezza marittima, la protezione marittima, la dogana marittima, la prevenzione e la repressione dei traffici e del contrabbando, l'applicazione del diritto marittimo, il controllo delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima, la protezione dell'ambiente marino, la ricerca e il soccorso, la risposta a

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

incidenti e calamità, il controllo della pesca, attività di ispezione e altre attività connesse a tali funzioni.

Rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino o EMODnet

Un partenariato che ha il compito di assemblare dati e metadati marini per rendere tali risorse frammentate più facilmente accessibili e utilizzabili da parte di utenti pubblici e privati e offrire dati marini armonizzati, interoperabili e di qualità certa.

Pesca sperimentale

Qualsiasi operazione di pesca praticata a fini commerciali in una determinata zona al fine di valutare la redditività e la sostenibilità biologica dello sfruttamento regolare a lungo termine delle risorse della pesca in tale zona per quanto concerne stock che non sono stati oggetto di pesca commerciale.

Pescatore

Qualsiasi persona fisica che esercita attività di pesca commerciale riconosciute dallo Stato membro interessato.

Pesca nelle acque interne

Le attività di pesca praticate nelle acque interne a fini commerciali da pescherecci o mediante l'utilizzo di altri dispositivi, compresi quelli per la pesca sul ghiaccio.

Governance internazionale degli oceani

Un'iniziativa dell'Unione intesa a migliorare il quadro generale dei processi, degli accordi, delle intese, delle norme e delle istituzioni internazionali e regionali mediante un approccio intersettoriale coerente e basato sulle norme, al fine di consentire mari e oceani sani, sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

Luogo di sbarco

Un luogo diverso dai porti marittimi quali definiti all'articolo 2, punto 16), del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio .

Politica marittima

Una politica dell'Unione il cui scopo è promuovere un processo decisionale integrato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale dell'Unione, in particolare delle zone costiere e insulari e delle regioni ultraperiferiche, nonché dei settori dell'economia blu sostenibile, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia.

Sicurezza e sorveglianza marittima

Le attività svolte al fine di comprendere, prevenire ove possibile e gestire secondo un approccio globale tutti gli eventi e le azioni connessi al settore marittimo che potrebbero avere ripercussioni sugli ambiti della sicurezza e protezione marittima, dell'applicazione della legge, della difesa, del controllo delle frontiere, della protezione dell'ambiente marino, del controllo della pesca e degli interessi economici e commerciali dell'Unione.

Pianificazione dello spazio marittimo

Un processo mediante il quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali.

Organismo pubblico

Le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Strategia di bacino marittimo

Un quadro integrato per affrontare le problematiche marine e marittime comuni affrontate dagli Stati membri ed eventualmente i paesi terzi, in un bacino marino specifico o in uno o più sottobacini marini, e per promuovere la cooperazione e il coordinamento, al fine di realizzare la coesione

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

economica, sociale e territoriale. È elaborata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi terzi interessati, le loro regioni ed eventuali altri portatori di interessi.

Piccola pesca costiera

Attività di pesca praticate da:

- pescherecci nei mari e nelle acque interne di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi trainati definiti all'articolo 2, punto 1), del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio;
- pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.

Economia blu sostenibile

Tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato interno in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni insulari e ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, il cui obiettivo è assicurare il benessere ambientale, sociale ed economico a lungo termine ed essere conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), segnatamente l'OSS 14, e alla legislazione ambientale dell'Unione.

Di seguito si riportano altre definizioni non ricomprese nei Regolamenti sopra citati:

Accordo di partenariato

Un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE +, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA. Al fine di razionalizzare il processo di approvazione, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne la lunghezza dell'accordo di partenariato e le richieste di informazioni aggiuntive. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia essere in grado di presentare alla Commissione, se lo desidera, una modifica dell'accordo di partenariato per tenere conto dei risultati del riesame intermedio. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, un accordo di partenariato può essere inserito in un programma quale parte di esso.

Aiuti di Stato

Gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE che, ai fini del Reg. (UE) n. 2013/2013, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/1998 della Commissione, del Regolamento (CE) n. 2007/1535 della Commissione e del regolamento (CE) n. 2007/875 della Commissione. Al fine di garantire la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari mediante l'aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

Area del programma

Una zona geografica coperta da un programma specifico o, nel caso di un programma che copre più di una categoria di regioni, l'area geografica corrispondente a ciascuna categoria di regioni.

Acquacoltura

L'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

Acque unionali

Le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del Trattato sull'Unione Europea.

Approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca

Un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi.

Approccio precauzionale in materia di gestione della pesca

Un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat.

Attività di pesca

Attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

Autorizzazione di pesca

L'autorizzazione quale definita all'articolo 4, punto 10, del Reg. (CE) n. 2009/1224.

Biomassa riproduttiva

Una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare.

Capacità di pesca

La stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del Reg. (CEE) n. 1986/2930 del Consiglio (modificato dal Reg. (CE) n. 1994/3259).

Concessioni di pesca trasferibili

Il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del Reg. (CE) n. 2006/1967 del Consiglio, che il titolare può trasferire.

Infrazione grave

Un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4) e l'articolo 90, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.

Inserimento nella flotta peschereccia

L'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro.

Licenza di pesca

La licenza quale definita all'articolo 4, punto 9, del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

Limite di catture

A seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco.

Misura di salvaguardia

Una Misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Misura tecnica

La Misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca.

Organismo di diritto pubblico

Qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del Regolamento (CE) n. 2006/1082 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di attuazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

Operatore

La persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Pesca a basso impatto

L'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate.

Pesca multispecifica

L'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca.

Pesca selettiva

La pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio.

Peschereccio

Qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara.

Peschereccio unionale

Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione.

PMI

Le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Prodotti dell'acquacoltura

Gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati.

Prodotti della pesca

Organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati.

Programmazione

L'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento dei partner conformemente al Titolo III del Reg. (UE) n. 1060/2010, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Quadro politico strategico

Un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l'attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza.

Raccomandazioni pertinenti specifiche per paese adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE

Le raccomandazioni relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono direttamente nell'ambito di applicazione dei fondi SIE, come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi.

Richiesta di pagamento

Una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro.

Rendimento massimo sostenibile

Il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione.

Rigetti in mare

Catture che sono rigettate in mare.

Risorse biologiche di acqua dolce

Le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili.

Risorse biologiche marine

Le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare.

Sforzo di pesca

Il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo.

Stato membro avente un interesse di gestione diretto

Uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare.

Stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza

Lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim).

Stock

Una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata.

Spesa pubblica

Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

Gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nella decisione del Consiglio europeo per il Parlamento europeo del 17 giugno 2010 come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 e nella decisione 2010/707/UE del Consiglio, e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi.

Strategia di specializzazione intelligente

Le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e gli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una "strategia di specializzazione intelligente" può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l'innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa.

Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale.

Strategia macroregionale

Un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

Strategia del bacino marittimo

Un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo.

Surplus di catture ammissibili

La parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili.

Taglia minima di riferimento per la conservazione

Le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco.

Tasso di mortalità per pesca

Il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo.

Utilizzatore finale di dati scientifici

Un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell'analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca.

Valore di riferimento per la conservazione

I valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato.

Ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE)

Una rete di sistemi a struttura decentrata destinati allo scambio di informazioni fra utenti per migliorare la conoscenza della situazione delle attività in mare.

Gestione integrata delle zone costiere

Le strategie e le misure descritte nella raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.

Governance marittima integrata

La gestione coordinata di tutte le politiche settoriali a livello dell'Unione che hanno un'incidenza sugli oceani, sui mari e sulle regioni costiere.

Interventi intersettoriali

Iniziative che presentano vantaggi reciproci per diversi settori e/o politiche settoriali, secondo quanto previsto dal TFUE, e che non possono essere realizzate interamente tramite misure circoscritte alle rispettive politiche.

Navi che operano esclusivamente nelle acque interne

Navi dedite alla pesca commerciale nelle acque interne e non incluse nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

Pesca costiera artigianale

La pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione, come modificato da Reg. CE n. 1799/2006 e Reg. di esecuzione (UE) n. 741/2014.

Armatore

Persona fisica o giuridica che detiene l'esercizio della nave, indipendentemente dell'esserne o meno il proprietario. Per esercizio della nave si intende quel complesso di funzioni, attività e responsabilità che sono assunte da chi ne ha la gestione.

Pianificazione dello spazio marittimo

Un processo nel quale le pertinenti autorità dello Stato membro analizzano e organizzano le attività umane nelle zone marine per conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali.

Politica marittima integrata (PMI)

Una politica dell'Unione il cui scopo è di promuovere un processo decisionale coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche nell'Unione nonché ai settori marittimi, mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale.

Rete europea di dati e osservazioni marine

Una rete che integra la pertinente osservazione marina nazionale e i programmi di dati in una risorsa europea comune e accessibile.

Sistema di registrazione e comunicazione elettronica (ERS)

Un sistema per la registrazione e la comunicazione elettronica dei dati secondo quanto previsto nel Reg. (CE) n. 1224/2009.

Sorveglianza marittima integrata (SMI)

Un'iniziativa dell'Unione volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza dei mari europei tramite lo scambio di informazioni e la collaborazione intersettoriale e internazionale.

Zona di pesca e acquacoltura

Una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un fiume o di un lago, comprendente stagni o il bacino di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o acquacoltura, che è funzionalmente coerente in termini geografici, economici e sociali ed è designata come tale dallo Stato membro

2.5. Struttura del PN FEAMPA e dotazione finanziaria O.I. Puglia

Il PN FEAMPA, ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 1060/2021 e n. 1139/2021, si sviluppa intorno a 2 Obiettivi Strategici e 4 Priorità, così come sinteticamente riportato in tabella:

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI
ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA**

Obiettivi Strategici (OS) <i>art. 5 del Reg (UE) n. 1060/2021 [CPR]</i>	Priorità <i>art. 3 del Reg (UE) n. 1139/2021</i>
OS 2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.(art. 5 par. 1 lett. b))	P.1. Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche. P.2. Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione. P.4. Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
OS 5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali. (art. 5 par. 1 lett. e))	P.3. Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne; promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura.

Nell'ambito delle 4 Priorità, il Reg. (UE) n. 2021/1139 individua n. 9 Obiettivi Specifici come riportato nella sottostante tabella:

Obiettivi Strategici (OS) <i>art. 14 e 26 del Reg (UE) n. 1139/2021 [CPR]</i>	Priorità <i>art. 3 del Reg (UE) n. 1139/2021</i>
1.1.1 Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale Tutte le operazioni a eccezione di quelle beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17 e 19	P.1. Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche.
1.1.2 Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale Operazioni beneficiarie di un sostegno a norma degli articoli 17 e 19	
1.2. Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci. (art. 14 par. 1 lett. b))	
1.3. Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. (art. 14 par. 1 lett. c))	
1.4. Favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla	

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI
ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA**

pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze. (art. 14 par. 1 lett. d))	
1.6. Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici. (art. 14 par. 1 lett. f))	
2.1. Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale. (art. 26 par. 1 lett. a))	P.2. Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione
2.2. Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti. (art. 26 par. 1 lett. b))	
Interventi che contribuiscono al rafforzamento della gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia costiera. (art. 31)	P.4. Rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.
Interventi che contribuiscono a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura. (art. 29)	P.3. Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura;

Per ogni Obiettivo Specifico, il PN FEAMPA individua le seguenti tipologie di Azioni:

Obiettivi Specifici <i>artt. 14 e 26 del Reg (UE) n. 1139/2021</i>	Tipologie di Azioni
1.1. Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. (art. 14 par. 1 lett. a))	1. Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti.
	2. Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne.
	3. Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI
ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA**

	promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori.
	4. Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore.
	5. Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle attività di pesca.
	6. Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto di un peschereccio e per investimenti a bordo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento energetico.
	7. Azioni di sostegno ai giovani pescatori, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, per favorire il ricambio generazionale.
1.2. Aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci. (art. 14 par. 1 lett. b))	1. Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici.
1.3. Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca. (art. 14 par. 1 lett. c))	1. Investimenti per adeguare la capacità della pesca alle possibilità di pesca.
1.4. Favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze. (art. 14 par. 1 lett. d))	1. Azioni per l'efficientamento e l'innovazione delle attività di controllo.
	2. Azioni per il miglioramento della raccolta, gestione, condivisione e diffusione dei dati.
1.6. Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici (art. 14 par. 1 lett. f))	1. Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque.
	2. Incremento, gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e dei Siti Natura 2000
2.1. Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano	1. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative per il settore acquacoltura.

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI
ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP**

sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale. (art. 26 par. 1 lett. a))	
	2. Pianificazione e gestione coordinata degli spazi per l'acquacoltura.
	3. Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali delle attività di acquacoltura.
	4. Competitività e sicurezza delle attività di acquacoltura.
	5. Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura.
	6. Salute e compatibilità ambientale dei prodotti da acquacoltura.
	7. Sostegno alle imprese di acquacoltura.
2.2. Promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali prodotti. (art. 26 par. 1 lett. b))	1. Transizione energetica e mitigazione degli impatti ambientali degli impianti di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura.
	2. Competitività e sicurezza delle attività di commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura.
	3. Sviluppo di organizzazioni dei produttori (OP) e aggregazione aziendale lungo la filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
	4. Resilienza, stabilità, trasparenza ed equa concorrenza nei settori della commercializzazione e trasformazione e miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
	5. Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura.
Interventi che contribuiscono al rafforzamento della gestione sostenibile dei mari e degli oceani attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia costiera. (art. 31)	
Interventi che contribuiscono a consentire	Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della pesca e dell'acquacoltura. (art. 29)	partecipativo (cd. CLLD)
--	--------------------------

Relativamente a ciascuna Azione individuata, l'AdG ha predisposto le Schede di Azione contenenti le disposizioni attuative mediante le quali è possibile attivare specifiche operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti alla base del fondo. Ogni Azione individuata dal PN FEAMPA è strettamente connessa agli Interventi² individuati ed indicati all'Allegato IV del Reg. (UE) n. 1139/2021, ciascun Intervento attiva le Operazioni³ di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2022. Pertanto, ciascun O.I., per le Azioni di propria competenza, mediante gli Interventi ad esse connesse, attiva le operazioni così come individuate nelle Schede di Azione. Ciascuna scheda, oltre a contenere le disposizioni attuative, individua per ciascuna Operazione la modalità di attivazione dell'Intervento (titolarità o regia) e i criteri di ammissibilità e di selezione.

Con specifico riferimento all'O.I. della Regione Puglia si riporta di seguito la tabella relativa alla dotazione finanziaria degli Obiettivi Specifici di competenza

Priorità N.	Obiettivo Specifico	Tipologia di intervento	Dotazione Finanziaria		
			Quota UE	Quota Fondo di Rotazione	Quota Bilancio regionale
1	1.1	Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità	2.264.842,00	1.585.389,00	679.453,00
1	1.1	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	6.265.317,00	4.385.722,00	1.879.595,00
1	1.2	Contribuire alla neutralità climatica	585.963,00	410.174,00	175.789,00
1	1.3	Arresto temporaneo delle attività di pesca	0,00	0,00	0,00
1	1.3	Arresto definitivo delle attività di pesca	0,00	0,00	0,00
1	1.3	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	0,00	0,00	0,00
1	1.4	Controllo ed esecuzione	0,00	0,00	0,00
1	1.4	Raccolta dati, analisi e promozione della conoscenza marina	0,00	0,00	0,00
1	1.6	Contribuire al raggiungimento del buono stato ecologico nelle operazioni relative alla pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della biodiversità	4.609.231,00	3.226.462,00	1.382.769,00
1	1.6	Attuazione e monitoraggio delle aree marine protette, compresa Natura 2000	1.839.059,00	1.287.341,00	551.718,00
2	2.1	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili,	7.207.237,00	5.045.066,00	2.162.171,00

² Il Reg. (UE) n. 2021/1139 all'Allegato IV, TIPI DI INTERVENTO, individua 16 Interventi.

³ Il Reg. di esecuzione (UE) 79/2022 alla Tabella 7, Tipologia di operazione, individua 66 Operazioni.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Priorità N.	Obiettivo Specifico	Tipologia di intervento	Dotazione Finanziaria		
			Quota UE	Quota Fondo di Rotazione	Quota Bilancio regionale
		competitive e attrattive			
2	2.1	Contribuire alla neutralità climatica	483.356,00	338.349,00	145.007,00
2	2.1	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	0,00	0,00	0,00
2	2.1	Salute e benessere degli animali	653.096,00	457.167,00	195.929,00
2	2.2	Promuovere le condizioni per una pesca, acquacoltura e trasformazione dei prodotti economicamente sostenibili, competitive e attrattive	9.004.966,00	6.303.476,00	2.701.490,00
2	2.2	Contribuire alla neutralità climatica	243.446,00	170.412,00	73.034,00
2	2.2	Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica	297.510,00	208.257,00	89.253,00
3	3.1	Azioni di preparazione CLLD	100.000,00	70.000,00	30.000,00
3	3.1	Attuazione della strategia CLLD	4.800.000,00	3.360.000,00	1.440.000,00
3	3.1	Spese di gestione e animazione CLLD	1.200.000,00	840.000,00	360.000,00
4	4.1	Sorveglianza e sicurezza marittima	0,00	0,00	0,00
AT	-	Assistenza tecnica	2.050.000,00	1.435.000,00	615.000,00
TOTALE			41.604.023,00	29.122.815,00	12.481.208,00

2.6. Soggetti coinvolti nella gestione del PN FEAMPA 2021-2027

2.6.1 Autorità Nazionali

L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1060/2021, relativo alla designazione delle Autorità, stabilisce che per ciascun Programma Nazionale ogni Stato Membro, per garantire l'efficace e la corretta attuazione del Programma ed il corretto funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo, designa le Autorità di Gestione, Autorità Contabile e di Audit. Per il PN FEAMPA 2021-2027 sono state individuate le seguenti autorità:

Autorità di Gestione:

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF)

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (PEMAC IV)

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/202>

Autorità Contabile

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Organismo Pagatore Nazionale

Ufficio Aiuti nazionali e FEAD

Autorità di Audit

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)

Organismo di coordinamento

Ufficio Attuazione del PSP.

Si rinvia al Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione (paragrafo 2, punti 2.1, 2.2 e 2.3), per la disciplina dei compiti e delle funzioni delle suddette Autorità Nazionali.

2.6.2 – Struttura regionale dell'O.I. Regione Puglia

Nel rispetto della separazione delle funzioni:

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- con **DGR n. 1275 del 18 settembre 2023** sono stati nominati Referente regionale dell'Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, nonché membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e FEAMPA 2021/2027 (la dirigente della Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura") e il Referente Regionale vicario dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 e FEAMPA 2021/2027 e per gli adempimenti successivi alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007/2013;
- con **DGR n. 257 dell'11 marzo 2024** è stato designato quale Referente Regionale dell'Autorità Contabile del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e contestualmente è stato approvato lo schema di convenzione, per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio della funzione contabile, che disciplina i rapporti tra l'Autorità Contabile del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027 ed i referenti degli Organismi Intermedi dell'Autorità Contabile. La predetta convenzione è stata sottoscritta dall'Organismo Intermedio dell'Autorità contabile della Regione Puglia in data 19 marzo 2024.


Di seguito una rappresentazione schematica relativa alla designazione delle seguenti autorità e le relative funzioni:

Assetto organizzativo regionale	Funzione in ambito FEAMPA
Responsabile della Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura"	Referente dell'Autorità di Gestione per l'Organismo Intermedio Regione Puglia
Struttura di progetto "Attuazione della Politica Europea per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura"	Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione che ha la funzione di dare attuazione al PN FEAMPA per le Priorità/Azioni/ Interventi ad esso delegate
Direttore	Organismo Intermedio dell'Autorità Contabile nazionale che ha la funzione di verificare le proposte di dichiarazione delle spese ammissibili predisposte dall'O.I. e di trasmetterle all'Autorità contabile Nazionale

L'O.I., nel rispetto delle competenze attribuite dalla disciplina regionale in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale e delle ulteriori deliberazioni in materia, può stabilire specifiche modalità di realizzazione di opere/progetti avvalendosi di ulteriori Sezioni/Agenzie regionali aventi specifiche competenze.

Di seguito, l'attuale organizzazione della Struttura di Progetto Attuazione della Politica Europea per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura:

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA



Il personale operante in Regione Puglia nell'ambito del PN FEAMPA si atterrà al codice di comportamento, che è definito a livello nazionale dal D. Lgs. 165/2001 e dal D.P.R. 62/2013. Tale Codice è stato integrato e specificato dal codice di comportamento specifico adottato dalla Regione Puglia con (DGR) n. 1513 del 11/11/2024.⁴

Al fine di garantire la separazione delle funzioni, con apposita determinazione del Responsabile della Struttura di progetto **“Attuazione della Politica Europea per gli Affari marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura**, in qualità di RAdG dell’O.I. (*funzionigramma*), vengono individuate le figure coinvolte nell’attuazione delle azioni del PN FEAMPA 2021/2027, come di seguito riportate.

Unità O.I.	Attività principali
Referente Autorità di Gestione (RADG)	È responsabile dell’esecuzione delle azioni previste dal PN FEAMPA2021/2027 e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera degli interventi, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonei ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa vigente.
Referente del programma (RP)	Presidia l’attuazione del PN FEAMPA di competenza della Struttura di progetto.
Referente economico finanziario (REF)	Presidia le attività economico-finanziarie del PN FEAMPA di competenza della Struttura di progetto.

⁴https://trasparenza.regione.puglia.it/sites/default/files/paragrafi_semplici/DGR_1513_2024_11_11_Codice%20di%20comportamento%20del%20personale%20dipendente%20della%20Regione%20Puglia.pdf

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Responsabile di Priorità/Azione/Intervento (RdP/RdA/RdI)	È responsabile dell'attuazione della priorità/azioni/interventi, con riferimento a ciascuna priorità e assicura il monitoraggio fisico e dell'iniziativa. Si occupa di tutti gli aspetti legati all'attuazione della priorità/azione/Intervento come individuata nelle singole Disposizioni Attuative approvate.
Contenzioso e rapporti con organismi di Controllo	Supporta la gestione dei contenziosi verso terzi e la gestione dei rapporti con i diversi organismi di Controllo nazionali e dell'Unione
Controllori di primo livello	I collaboratori preposti verificano, tramite le apposite check-list, che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno delle operazioni. Per i Controlli di primo livello sulle operazioni a Titolarità è stato istituito un apposito Nucleo indipendente ed autonomo dalla Struttura di Progetto <i>Attuazione della Politica Europea per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura</i>
Controlli campionari sulla stabilità delle operazioni che prevedono investimenti produttivi	I collaboratori preposti verificano, tramite le apposite check-list, la stabilità delle operazioni a norma dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021

Si evidenzia che, come espressamente consentito dall'AdG, la figura del revisore, potrebbe non essere sempre individuata in quanto la gestione informatizzata degli interventi del Programma FEAMPA tramite il SIGEPA, sopperisce alle attività e ai compiti normalmente di competenza del Revisore, in quanto da esso svolti. Resta evidente, pertanto che la gestione del procedimento a SIGEPA è di estrema importanza.

2.7. Sistema Informativo SIGEPA e Sistema Regionale

Il Sistema Informativo di Gestione della Pesca e Acquacoltura (SIGEPA), è un sistema capace di supportare tutte le attività connesse al PN FEAMPA. A tal proposito, il sistema informativo è costruito per rilevare i dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni.

Tale sistema potrà essere affiancato da un sistema informativo dell'O.I. con il quale il SIGEPA, dovrà interfacciarsi e dialogare.

3. Modalità di Attivazione

Il PN FEAMPA 2021-2027 prevede due modalità di attuazione degli Interventi:

- **Titolarità**: il beneficiario del finanziamento, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni è l'AdG (c.d. a titolarità centrale) del FEAMPA e/o gli OO.II. (c.d. a titolarità

regionale). L'intervento di "Assistenza tecnica degli Stati Membri" (di cui agli artt. 36 e 37 del Reg. (UE) 2021/1060) può essere attivato esclusivamente a titolarità.

- **Regia:** i beneficiari dell'intervento sono individuati dall'Autorità di Gestione (c.d. a regia centrale) e/o dagli OO.II. (c.d. a regia regionale/provinciale). Le tipologie di beneficiari possono essere: proprietari di imbarcazioni da pesca e/o armatori, pescatori professionali; Micro, Piccole e Medie Imprese; operatori del settore singoli o associati; associazioni nazionali di categoria; organizzazioni di pescatori; organizzazioni di produttori del settore della pesca, del settore dell'acquacoltura o di entrambi; organismi di diritto pubblico; cooperative ed enti pubblici; organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro o dall'Unione; GAL Pesca; Organizzazioni non Governative; coniugi di pescatori autonomi o di acquacoltori autonomi; organizzazioni che promuovono le pari opportunità; fondi di mutualizzazione; Consigli Consultivi; imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura; imprese di servizi per il settore pesca e acquacoltura; enti pubblici; autorità portuali; pescatori muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; proprietari di imbarcazioni da pesca muniti di licenza di pesca professionale per le acque interne; imprese acquicole; nuove imprese acquicole; enti selezionati dallo Stato membro per istituire i servizi di consulenza aziendale; organizzazioni del settore dell'acquacoltura; imprese di molluschicoltura; fanno parte di questo elenco anche tutti i soggetti ammissibili individuati nei criteri di ammissibilità relativi alle operazioni.

Gli interventi da finanziare garantiscono l'identificazione di progetti coerenti con gli obiettivi del PN FEAMPA e, a tale scopo, si procede all'individuazione dei beneficiari mediante avvisi pubblici, anche indirizzati a target specifici.

Ogni tipologia di intervento è contraddistinta da diverse fasi, concernenti la programmazione, la selezione ed approvazione delle operazioni, la verifica delle stesse ed infine la fase di certificazione e circuito finanziario. Ciascuna delle fasi richiamate è oggetto di descrizione dettagliata nelle piste di controllo che sono elaborate per entrambe le modalità di attuazione.

L'O.I., nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione degli interventi (Titolarità - Regia) adotta procedure singole e distinte per le due modalità di gestione. Ciascuna Scheda di Azione, in riferimento alle singole operazioni, indica la modalità di attuazione delle stesse.

3.1. Interventi a Titolarità regionale

Nel caso di operazioni a titolarità regionale, l'O.I. responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle stesse, è il beneficiario del finanziamento e può realizzare gli interventi tramite "Soggetti Attuatori". La selezione del "Soggetto Attuatore" avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, conformemente alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, come si seguito meglio specificato.

3.1.1. Acquisizione di beni e servizi e/o appalto di lavori

L'acquisizione di beni e servizi e/o appalto di lavori avviene attraverso procedure di affidamento conformi alla vigente legislazione nazionale in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs n. 36/2023 (Nuovo Codice Degli Appalti – NCDA) e ss.mm.ii., e ai relativi provvedimenti attuativi adottati, nonché secondo quanto previsto dalle direttive applicative adottate dalla Regione Puglia e dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG, approvato con Decreto direttoriale prot. n. 0060081 del 07/02/2024 (fonti che qui si intendono tutte integralmente richiamate a formare parte integrante del presente manuale).

Per la scelta dei contraenti, fermo restando il ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25 NCDA), lì dove previste, possono essere impiegate, ai sensi dell'art. 70 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., le seguenti procedure:

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP

- a. procedura aperta (art. 71 NCDA);
- b. procedura ristretta (art. 72 NCDA);
- c. procedura competitiva con negoziazione (art. 73 NCDA);
- d. dialogo competitivo (art. 74 NCDA);
- e. partenariato per l'innovazione (art. 75 NCDA);
- f. procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (art. 76 NCDA).

Per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del NCDA possono essere utilizzate le seguenti procedure:

- a. affidamento diretto (art. 50, comma 1, lett. a) e b) NCDA);
- b. procedura negoziata senza bando, previa consultazione degli operatori economici in numero non inferiore a quello stabilito dall'art. 50, comma 1 lett. c), d) ed e) NCDA.

Con riferimento ai principi generali e le regole che disciplinano le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione dei contratti, ivi inclusi i requisiti di ordine generale e speciale, il soccorso istruttorio, le cause di esclusione, i criteri di aggiudicazione e il trattamento delle domande di pagamento, si richiamano le pertinenti norme del Nuovo Codice degli Appalti e del Manuale delle Procedure AdG.

3.1.2. Affidamenti in house e accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990

L'Amministrazione può avvalersi degli affidamenti cd. "in house".

L'art. 7 NCDA dispone infatti che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice, previa adozione di un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Infine, per le operazioni a Titolarità, l'O.I. potrà altresì fare ricorso a forme di esercizio consensuale delle potestà amministrative, volte al perseguimento di obiettivi di interesse comune, quali gli accordi tra Amministrazioni pubbliche e le forme di cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, come disciplinati dall'art. 15 L. 241/90 e dall'art. 7 NCDA. In particolare può concludere accordi di cooperazione con altre Amministrazioni pubbliche finalizzati allo svolgimento consensuale e congiunto di attività di interesse comune, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni secondo quanto previsto, in combinato disposto, dall'art. 15 della L. 241/1990 e dall'art. 7 NCDA, oltre che nelle Linee guida delle spese ammissibili approvate.

In considerazione della natura di tali accordi, che sottendono l'esercizio congiunto di un'attività di interesse comune a tutte le Amministrazioni pubbliche firmatarie, queste ultime sono parimenti responsabili dell'avvio e dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal fondo, sulla base di quanto disposto nell'accordo medesimo e il soggetto Beneficiario sarà costituito da tutti i soggetti pubblici che sottoscrivono l'accordo.

3.1.3. Assistenza Tecnica

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1139/2021 l'O.I. può finanziare azioni di Assistenza tecnica di cui all'art. 36 del Reg. (UE) n. 1060/2021, con l'obiettivo di assicurare una efficace ed efficiente gestione del programma. L'azione di Assistenza Tecnica è rivolta prevalentemente ad assistere

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

l'O.I. nello svolgimento delle funzioni di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, visibilità, comunicazione e rafforzamento della capacità amministrativa.

Le spese ammissibili nell'ambito delle azioni di Assistenza tecnica, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale MASAF – PEMAC 04 n. 0651056 del 24/11/2023, potranno riguardare:

1. acquisizione di personale di supporto e di servizi tecnico-specialistici;
2. dotazioni strumentali;
3. organizzazione riunioni, convegni, seminari, corsi di formazione;
4. pagamento di stipendi e/o di quanto spettante per l'attribuzione di Posizioni Organizzative/Elevate qualificazioni e/o rimborsi del personale dipendente strutturalmente dall'O.I. utilizzato per il raggiungimento degli obiettivi del Programma. A tale proposito, si rinvia alla Determina dirigenziale di organizzazione della struttura;
5. spese di viaggio, vitto, alloggio ecc..;
6. imposte e tasse;

Le spese sostenute nell'ambito dell'Assistenza tecnica saranno oggetto di controllo amministrativo-contabile di primo livello, come meglio specificato nel paragrafo 4.1.

3.2. Operazioni a Regia

Gli interventi a Regia attengono alla concessione di finanziamenti ai singoli beneficiari.

A tal fine l'O.I. individua le categorie dei soggetti ammissibili per ogni singola operazione attraverso specifici Avvisi pubblici, finalizzati all'erogazione del premio/contributo/sussidio, il cui procedimento si svolge in ossequio alle disposizioni della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in base alle procedure in uso all'interno dell'O.I., previa predeterminazione dei criteri e delle modalità di partecipazione.

3.2.1 Predisposizione e attivazione degli Avvisi pubblici

Il Referente dell'AdG (RAdG) in collaborazione con il Responsabile di Priorità (RP) e coadiuvato dal Responsabile economico-finanziario (REF), tenuto conto del piano finanziario e dei fabbisogni dei beneficiari, attiva la procedura di apertura dell'Avviso pubblico, (redatto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e alle disposizioni attuative e procedurali approvate dall'AdG, cui integralmente si rinvia).

Ciascun Avviso pubblico, in relazione alla tipologia di operazione, individua le finalità dell'operazione stessa, le categorie dei soggetti ammissibili, gli interventi e le spese ammissibili, l'area territoriale di attuazione, i requisiti, la dotazione finanziaria e l'intensità dell'aiuto prevista, oltre a dettagliare le disposizioni procedurali di selezione e di valutazione delle proposte progettuali presentate (nel caso di operazioni di investimento), gli obblighi e i vincoli previsti, e la specifica modulistica per la presentazione dell'istanza secondo le modalità e i termini indicati dall'Avviso stesso. L'Avviso pubblico adottato, comprensivo dei suoi allegati, viene pubblicato sul BURP, sul portale regionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina regionale dedicata al PN FEAMPA.

3.2.2 Ricezione delle domande

Il termine e le modalità di presentazione delle domande sono contenuti in ciascun Avviso pubblico. L'O.I. in questa fase è responsabile delle seguenti attività:

1. ricezione delle domande;
2. assegnazione del numero di protocollo per ciascuna domanda trasmessa. Le domande sono protocollate con numerazione univoca e progressiva, a ciascuna istanza è attribuito, dal sistema SIGEPA, un codice pratica univoco e progressivo, secondo le disposizioni fornite

dall'AdG. Per ciascuna domanda viene costituito un fascicolo digitale ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta, secondo quanto disposto dalle vigenti norme;

3. implementazione del SIGEPA e, se previsto, del Sistema informatizzato regionale.

3.2.3 Procedimento amministrativo:

A partire dal giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande previsto nell'Avviso pubblico, viene avviato il procedimento istruttorio, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Qualora non diversamente stabilito, i termini per il completamento dell'istruttoria è fissato in 90 giorni, salvo sospensione e/o proroga come da norma. L'istruttoria è eseguita singolarmente o in forma collegiale dal personale interno incardinato nella Struttura di progetto e/o da collaborati esterni alla Struttura, a mezzo di incarico del RAdG e/o Responsabile di Priorità, attraverso la redazione di appositi verbali e la compilazione delle relative check list, per ogni fase endoprocedimentale successivamente individuata. Pertanto, per ciascuna domanda pervenuta, si procede a verificare::

A) Ricevibilità

In fase di ricevibilità viene verificato:

- il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande previsti dall'Avviso pubblico;
- la presenza della documentazione richiesta a corredo dell'istanza;
- la regolarità della sottoscrizione.

L'esito di tale verifica è riportato nell'apposita check list di ricevibilità. Le domande considerate irricevibili sono automaticamente escluse dalla procedura e la "non ricevibilità" è comunicata secondo le modalità previste dal singolo Avviso pubblico o da quanto riportato nel presente Manuale. Per le domande ricevibili si procede con la successiva fase di ammissibilità.

Nel caso in cui una istanza risulti "irricevibile" il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, unitamente al Responsabile di Priorità, comunica al Richiedente la "irricevibilità". La valutazione di eventuali scritti difensivi resta a carico del Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, il quale comunica l'esito di tali valutazioni al Responsabile di Priorità. Quest'ultimo, attesa la condivisione di tali esiti, comunica in via definitiva tali valutazioni al Richiedente. Resta nelle prerogative del Responsabile di Priorità una motivata valutazione differente rispetto agli esiti comunicati dal Responsabile della fase endoprocedimentale in questione.

Gli esiti dell'istruttoria di ricevibilità sono riportati in appositi verbali e check list, con la precisazione che, nel caso di differente valutazione, tra il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione ed il Responsabile di Priorità, in ordine agli scritti difensivi, la compilazione della prevista check list e validazione a sistema della stessa è in capo al Responsabile di Priorità.

Il RAdG e/o il Responsabile di Priorità può individuare, qualora fosse necessario, alcuni collaboratori per svolgere una preistruttoria di ricevibilità delle domande pervenute.

B) Ammissibilità

In fase di ammissibilità, si procede a verificare che, per tutte le domande valutate ricevibili ai sensi del precedente punto A), il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni Attuative di intervento e in particolare si procede alla verifica di veridicità e conformità delle autodichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 (si procede alla verifica dei requisiti dichiarati in domanda anche mediante la consultazione di

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

banche dati secondo quanto disposto dalla normativa nazionale: DURC, Informativa Antimafia, cumulo aiuti di stato...).

Il controllo dei requisiti viene svolto secondo le modalità di seguito riportate:

- sulla totalità dei richiedenti:

- a. l'iscrizione alla Camera di Commercio sulle visure camerali;
- b. la presenza di procedure concorsuali mediante la consultazione della visura camerale storica;
- c. i controlli ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018;
- d. informazione "antimafia", per un importo richiesto pari o superiore ad euro 150.000,00;
- e. il controllo sulle infrazioni di cui all'art. 11 del Reg (UE) n. 1139/2021, ove pertinente;
- f. il controllo sulla cumulabilità degli aiuti.

Il possesso dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 può anche essere svolto su un campione prudenzialmente fissato al 20% dei richiedenti, in luogo del 5% previsto per legge, relativamente ai controlli effettuati ai sensi dell'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018 e, in particolare, su:

- a. presenza di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale (Casellario Giudiziale);
- b. presenza di sanzioni amministrative che inficino l'ammissibilità (Certificato Anagrafe Sanzioni Amministrative);
- c. controllo di regolarità fiscale (Certificato regolarità fiscale – Agenzia delle Entrate);
- d. comunicazioni antimafia per importi richiesti al di sopra di euro 150.000,00;
- e. applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento, nel caso di utilizzo di personale dipendente;
- f. controllo di regolarità contributiva (DURC).

Oltre alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, previsti dalle Disposizioni Attuative di intervento, a carico del richiedente si procede con le seguenti ulteriori attività:

- verifica della rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nella Operazione ovvero che sia conforme al formato stabilito nell'Avviso ove previsto;
- esame delle caratteristiche tecnico-economiche di ciascuna domanda di sostegno;
- verifica della coerenza delle voci di spesa con le Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027;
- verifica della coerenza delle attività di progetto con quanto previsto dalle Disposizioni Attuative di intervento o dai Regolamenti.

Le predette attività di verifica sono finalizzate alla definizione degli importi ammissibili a finanziamento.

Qualora risulti assente parte della documentazione per la quale nell'Avviso pubblico è prevista l'integrazione, l'Amministrazione provvederà a richiederne la trasmissione nei limiti di quanto stabilito all'articolo 6 della Legge n. 241/1990. Tale richiesta costituisce anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Nel caso in cui la istanza risulti "non ammissibile" o gli importi ammessi a finanziamento siano diversi da quelli proposti in domanda, il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, unitamente al Responsabile di Priorità, comunica al Richiedente la "non ammissibilità" o l'importo ammesso a finanziamento, all'esito delle decurtazioni e/o rimodulazioni operate in fase istruttoria. La valutazione di eventuali scritti difensivi resta a carico del Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, il quale comunica l'esito di tali valutazioni al Responsabile di Priorità. Quest'ultimo, attesa la condivisione di tali esiti, comunica in via definitiva tali valutazioni al Richiedente. Resta nelle prerogative del

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Responsabile di Priorità una motivata valutazione differente rispetto agli esiti comunicati dal Responsabile della fase endoprocedimentale in questione.

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità sono riportati in appositi verbali e check list, con la precisazione che, nel caso di differente valutazione, tra il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione ed il Responsabile di Priorità, in ordine agli scritti difensivi, la compilazione della prevista check list e validazione a sistema della stessa è in capo al Responsabile di Priorità.

C) Valutazione

Per le domande i cui controlli di ammissibilità hanno dato esito positivo e la documentazione presentata sia completa, si prosegue con l'attività istruttoria di valutazione del progetto e alla contestuale attribuzione del punteggio, sulla base dei criteri di selezione degli interventi fissati dall'Avviso pubblico. Il gruppo di lavoro o il collaboratore preposto all'istruttoria, in relazione al numero delle domande pervenute, al fine di rispettare i termini procedurali può proseguire con la valutazione delle domande nelle more dell'acquisizione degli esiti dei controlli connessi alle verifiche di cui ai punti precedenti.

Infine, il gruppo di lavoro o il collaboratore, ai fini dell'attribuzione del punteggio, compila l'apposita scheda di valutazione contenuta nella check list relativa ed in caso di pari merito, applica quanto previsto dai "Criteri di selezione delle operazioni" e dall'Avviso pubblico.

Le proposte progettuali che non raggiungono il punteggio minimo previsto per l'ammissibilità della domanda, così come indicato dall'Avviso pubblico, sono escluse dalla graduatoria e tale esclusione è comunicata a norma dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

Nel caso in cui, a seguito di attribuzione del punteggio, pervengano scritti difensivi finalizzati ad una diversa attribuzione del punteggio assegnato, resta a carico del Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, la valutazione di tali scritti difensivi, con l'obbligo di comunicare l'esito di tali valutazioni al Responsabile di Priorità. Quest'ultimo, attesa la condivisione di tali esiti, comunica in via definitiva tali valutazioni al Richiedente. Resta nelle prerogative del Responsabile di Priorità una motivata valutazione differente rispetto agli esiti comunicati dal Responsabile della fase endoprocedimentale in questione.

Gli esiti dell'istruttoria di valutazione sono riportati in appositi verbali e check list, con la precisazione che, nel caso di differente valutazione, tra il Responsabile della fase endoprocedimentale in questione ed il Responsabile di Priorità, in ordine agli scritti difensivi, la compilazione della prevista check list e validazione a sistema della stessa è in capo al Responsabile di Priorità.

D) Graduatoria e concessione

Terminata l'istruttoria, gli esiti vengono trasmessi dal Responsabile della fase endoprocedimentale in questione, unitamente al Responsabile di Priorità (RdP) al Referente dell'Autorità di gestione (RADG) che provvederà a redigere l'atto di approvazione della graduatoria. Tali esiti sono costituiti dalla seguente documentazione:

- elenco delle domande presentate;
- graduatoria delle domande ammissibili;
- elenco delle domande ammesse e finanziate;
- elenco delle domande ammesse ma non finanziate per insufficienza di risorse (eventuale);
- elenco delle domande non ricevibili, non ammissibili o escluse (eventuale).

Le domande sono finanziate secondo quanto di seguito previsto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il RADG pertanto con proprio provvedimento:

- a. concede i contributi fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche contestualmente all'approvazione della graduatoria;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- b. richiede, eventualmente, all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria, in relazione alle risorse disponibili, la manifestazione di interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale.

La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo di comunicazione, pur tuttavia, il RAdG:

- a. trasmette ai soggetti ammessi al finanziamento il dettaglio delle spese ammesse;
- b. comunica la non finanziabilità per insufficienza di risorse;
- c. comunica la non ammissione a contributo.

In caso di successiva disponibilità di risorse, il RAdG:

- a. provvede alla concessione del contributo al soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile;
- b. comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse resesi disponibili:
 - la disponibilità delle stesse;
 - il termine ultimo per la conclusione del progetto e contestualmente richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento;
 - procede alla concessione del contributo in caso di permanenza dell'interesse, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Il RAdG, mediante la procedura informatica interna per la Gestione degli Atti Amministrativi della Regione Puglia, adotta i provvedimenti e ne cura la pubblicazione sul BURP, sul portale regionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina dedicata al FEAMPA.

In caso di particolare numerosità delle domande di contributo pervenute è facoltà del RAdG di procedere con l'approvazione di una graduatoria provvisoria con l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e dall'importo ammissibile a sostegno, e delle domande "non ricevibili" e "non ammissibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria assolve all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ai soggetti ammessi e ai soggetti esclusi.

In questa fase il richiedente può fare richiesta di riesame sia ai fini della rideterminazione del punteggio, ovvero del contributo ammissibile, che ai fini della riammissione della domanda esclusa. Nel caso in cui pervengano richieste di riesame (nei limiti temporali indicati in ciascun Avviso pubblico) il RAdG, convoca nuovamente il gruppo di lavoro o il collaboratore, al fine di procedere a riesaminare la domanda, alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente/beneficiario. Se le risultanze di tale attività comportano l'aggiornamento della graduatoria si procede con l'approvazione di una nuova graduatoria con le modalità sopra descritte. Nel caso di non accoglimento delle osservazioni formulate, l'Amministrazione ne darà motivazione nel provvedimento finale.

In mancanza di richieste di riesame, una volta pubblicata la graduatoria provvisoria e trascorso il termine stabilito nei rispettivi Avvisi pubblici, la graduatoria diviene definitiva.

Tutte le fasi del procedimento sopra descritte vengono implementate sul sistema informativo regionale, se disponibile, ovvero sul SIGEPA, attraverso la compilazione e la sottoscrizione delle previste check-list, l'allegazione delle stesse e di tutta la documentazione istruttoria richiesta.

E) Atto di Concessione del sostegno

A chiusura dell'attività istruttoria, e a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, viene predisposto l'atto di concessione del sostegno che deve contenere le seguenti informazioni:

- premesse normative;
- riferimento dell'Avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP

- dati finanziari relativi all'investimento e al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con individuazione delle quote di cofinanziamento dell'Unione europea e nazionali;
- prescrizioni relative allo svolgimento dell'operazione nonché alla documentazione da presentare con riferimento alle successive fasi di attuazione.

L'Atto di concessione viene notificato al beneficiario per la sua accettazione.

Le condizioni presenti nella domanda di sostegno, verificate e validate in fase di istruttoria, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, qualora comportasse il venir meno del presupposto per la collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

Nel caso di erogazione di "premi" (come ad esempio per le *"Misure a favore della commercializzazione - compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacultura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina"*), l'atto di concessione del sostegno è assorbito negli atti di approvazione della graduatoria, impegno e liquidazione del "premio" spettante.

Tutte le attività vengono registrate su SIGEPA.

3.2.4 Proroghe, varianti e adattamenti tecnici

L'O.I., tenuto conto della complessità delle singole operazioni, delle situazioni mutevoli del mercato e/o delle esigenze del settore produttivo, può prevedere all'interno degli Avvisi pubblici specifiche misure quali:

1. **Proroghe.** La proroga è ammessa solo se prevista dall'Avviso pubblico e per il periodo in esso indicato, che comunque non può essere superiore al 50% della tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento o così come riportata nelle disposizioni dell'Avviso pubblico. La richiesta di proroga è trasmessa entro il termine e secondo le modalità previste da ciascun Avviso pubblico. Se tali termini e modalità non sono stati previsti dall'Avviso pubblico sono da intendersi al più tardi prima dei 6 mesi dalla data di ultimazione del progetto ammesso a finanziamento. Le richieste di proroga debitamente motivate dal beneficiario devono contenere il nuovo cronogramma degli interventi (ove previsto) nonché la relazione tecnica ed eventualmente fotografica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa. Decorso i termini previsti dai singoli Avvisi o da quanto disposto dalla L. 241/90 senza che il Responsabile del procedimento abbia provveduto a comunicare il diniego ovvero a richiedere chiarimenti, la proroga si intende concessa.

In ogni caso può essere concessa **una sola proroga, ivi inclusa quella collegata ad una variante**. Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe soltanto se motivate da eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati.

2. **Varianti in corso d'opera.** Le varianti in corso d'opera, intese come modifiche al progetto approvato, sono ammesse se previste dai singoli Avvisi pubblici e/o dall'Atto di Concessione, nei termini e nei limiti in esso indicati e comunque non oltre il 40% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali. Eventuali deroghe alla soglia massima della variante potranno essere consentite solo in presenza di eventi eccezionali, imprevisti o imprevedibili non imputabili al richiedente, debitamente documentati e motivati.

Le varianti in corso d'opera devono essere preventivamente richieste alla Struttura di progetto secondo le modalità e i termini previsti dai singoli Avvisi pubblici e/o dall'Atto di Concessione. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica e fotografica, dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, e

da un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante. Il quadro di comparazione tra quanto approvato e quanto proposto in variante dovrà essere articolato sia per singole voci di spesa, sia per categorie di spesa in forma aggregata; analogamente in caso di lavori. A seguito di presentazione dell'istanza il RAdG nomina i collaboratori per l'istruttoria della variante, i quali valuteranno che la variante proposta risulti coerente con gli obiettivi e le finalità originari e verificheranno il mantenimento del punteggio di merito per la permanenza dell'iniziativa in graduatoria, in posizione utile al finanziamento. Pertanto, possono essere concesse varianti in corso d'opera, a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro i termini previsti nell'Avviso pubblico e comunque entro i termini disposti dalla L. 241/90 sul procedimento amministrativo. Al termine della fase istruttoria, ricevuti gli esiti da parte del funzionario incaricato, il Responsabile di Priorità propone al RAdG apposito atto, al fine dell'approvazione della variante, ovvero comunicazione afferente il rigetto e le relative motivazioni.

Una variante in corso d'opera, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo (al netto di eventuali ribassi di gara) così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, eventuali maggiori spese rimangono pertanto a carico del beneficiario.

Fatte salve specifiche disposizioni previste nel singolo Avviso pubblico e/o Atto di Concessione e/o nel presente Manuale, **non possono essere autorizzate varianti che comportino:**

- **una modifica delle categorie di spesa** (*Investimenti strutturali, macchine ed attrezzature, Acquisto immobili, Spese per attività di formazione/consulenza, Spese per attività di studi/monitoraggio/ricerca, Premi ed indennità*) **del quadro economico originario.** Possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni ed in ogni caso l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 40% del costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali e di eventuali ribassi di gara;
- **una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'opera/progetto/investimento stesso i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento** (nei casi in cui l'opera/progetto/investimento sia stata finanziata sulla base di una graduatoria di ammissibilità).

Non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo delle eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. Ai fini del predetto divieto, non costituiscono economie le minori spese afferenti ad un intervento derivanti da modifiche o diverse modalità realizzative del medesimo.

In ogni caso, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati solo dopo l'inoltro della richiesta di variante. La realizzazione della variante prima della formale approvazione non comporta alcun impegno per l'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Non sono considerati varianti le modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative.

Per quanto attiene ai **lavori pubblici** le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili⁵,

⁵ 5 Art. 120, comma 1, lett. c) «per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs n. 36/2023) previa acquisizione di una **relazione**, sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal RUP, che descrive la situazione di non imputabilità alla stazione appaltante, di non prevedibilità al momento della redazione del progetto o di consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione⁶.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica, priva della prevista richiesta finalizzata alla preventiva autorizzazione, comporta la revoca del finanziamento nel caso che l'iniziativa progettuale realizzata non conservi la sua funzionalità. Ove, invece, la realizzazione di una variante, pur non richiesta e non autorizzata, abbia salvaguardato la funzionalità del progetto, potrà essere successivamente approvata alla seguente condizione:

- se la variante comporta una variazione in aumento di alcune voci di spesa e una corrispondente diminuzione per altre voci di spesa, la variazione in aumento non potrà in nessun modo essere riconosciuta nemmeno attraverso il meccanismo della compensazione con le voci di spesa in diminuzione, e l'importo riconosciuto per tali specifiche voci di spesa sarà ricondotto alla spesa ammessa in fase di istruttoria.

3. **Adattamenti Tecnici.** Gli adattamenti tecnici sono ammessi nei limiti del 10% della spesa ammessa. Sono considerati adattamenti tecnici del progetto:

- il cambio fornitore;
- la sostituzione di un'attrezzatura⁷ con altra funzionalmente equivalente (ad esempio modifica della marca o del modello dell'attrezzatura acquistata);
- modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. In presenza di lavori quantificati a computo metrico tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo **non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori ammesse e approvate** (categorie afferenti alle macrocategorie OG per opere generali e OS per opere speciali). La realizzazione di un adattamento tecnico che comporti una variazione di spesa superiore al limite consentito del 10% sarà soggetta alla regolamentazione prevista per le varianti.

L'eventuale maggiore spesa derivante dalla realizzazione dell'adattamento tecnico, rimangono a carico del beneficiario.

Per quanto attiene ai **lavori pubblici**, gli adattamenti tecnici sono da riferirsi a modifiche non sostanziali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 36/2023. In particolare, non sono considerate sostanziali le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante, ovvero dall'appaltatore, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a. si assicurano risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b. si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera⁸.

Tali modifiche devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, e comunicati alla Struttura di progetto.

o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti». Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

⁶ ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5). *ibidem*

⁷ Complesso degli attrezzi, macchine, strumenti, impianti, necessari alla lavorazione e allo sviluppo dell'attività.

⁸ Art. 120, comma 7 del D.Lgs 36/2023

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP

Gli adattamenti tecnici devono essere comunicati alla Struttura di progetto prima della loro realizzazione. L'esecuzione di adattamenti tecnici accertati in sede di verifica della rendicontazione finale non preventivamente comunicati, ovvero comunicati a seguito della loro realizzazione, potranno essere ammessi in tale fase, purché sia fatta salva la funzionalità complessiva del progetto e dell'operazione di riferimento. Ove la realizzazione di un adattamento tecnico non preventivamente comunicato abbia comportato una variazione in aumento della spesa ammessa in fase di istruttoria, per lo specifico bene o servizi o lavori oggetto di adattamento tecnico, non potrà in nessun modo essere riconosciuta, per la parte relativa alla quota finanziaria in aumento, nemmeno attraverso il meccanismo della compensazione con la spesa in diminuzione di un altro bene o servizi o lavori.

3.2.5 Rinuncia al contributo concesso

Il richiedente può rinunciare al contributo mediante la presentazione, alla Struttura di progetto, di apposita istanza di rinuncia. La rinuncia volontaria dagli impegni assunti con la domanda comporta la revoca del contributo e, nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

3.2.6 Domande di liquidazione

L'art. 74 del Reg (UE) n. 1060/2021, al paragrafo 1, lett. b), dispone che ciascun beneficiario, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, riceva l'importo dovuto **entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento**. Tale termine può essere interrotto se la documentazione, ovvero le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di completare l'istruttoria propedeutica alla liquidazione dell'importo dovuto, ovvero nel caso in cui sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti presso altre Amministrazioni circa il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso.

Pertanto, il contributo può essere liquidato, previa presentazione della domanda da parte del beneficiario mediante acquisizione al protocollo, sulla base di quanto previsto dall'Avviso pubblico e/o dall'Atto di Concessione, secondo le seguenti modalità:

- a. **Anticipo.** Qualora previsti dall'Avviso pubblico e/o Atto di Concessione, gli anticipi, possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario per un determinato progetto, fatte salve le eccezioni previste per alcune operazioni, così come riportate nelle Schede di Azione. L'erogazione avviene previa presentazione di:
- una garanzia fidejussoria⁹ di pari importo, rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993¹⁰ o prestate da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui all'art. 1, lett. b) e c), della L. n. 348/1982 nel caso di beneficiario privato;
 - un atto che impegni l'ente, nel caso di beneficiario pubblico, alla restituzione delle somme anticipate aumentate degli interessi legali, in caso non venissero realizzate le opere previste dal progetto.

La domanda di pagamento dell'anticipo, dopo essere stata protocollata, è oggetto di controllo di I° livello i cui esiti sono trattenuti in appositi verbali e check list. I controlli preliminari alla concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

In merito alle anticipazioni, giova precisare che la ratio di tale istituto è quella di assicurare ai beneficiari la costante disponibilità del volano di risorse necessarie a sostenere gli oneri di avvio

⁹ Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici.

¹⁰ Testo Unico Bancario.

e realizzazione degli interventi. Per poter assolvere a tale funzione è necessario, quindi, che le risorse anticipate rimangano nella disponibilità dei beneficiari fino alla conclusione dell'intervento. In tale sede, si procederà alle conseguenti regolazioni contabili sulla base dei dati relativi al completamento dell'intervento, anche in considerazione di eventuali economie di spesa.

- a. **Stato di avanzamento lavori (SAL).** Per le operazioni che prevedono investimenti, qualora previsti dall'Avviso pubblico e/o dall'Atto di Concessione, possono essere effettuate erogazioni parziali sulla spesa quietanzata, previa presentazione di una richiesta corredata dalla documentazione prevista dall'Avviso pubblico.

Possono essere avanzate una o al massimo due richieste di SAL.

Nel caso si opti per due richieste di SAL, l'importo dovrà essere:

- **superiore o uguale al 30%** della spesa ammessa (al netto di eventuali ribassi di gara per i progetti per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici), per la prima richiesta di SAL;
- **superiore o uguale all'80%**, unitamente all'importo riportato nella prima richiesta SAL, della spesa ammessa (al netto di eventuali ribassi di gara per i progetti per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici), per la seconda richiesta di SAL.

Nel caso in cui si voglia ricorrere ad una sola richiesta di SAL, l'importo dovrà essere:

- **superiore o uguale al 50%** (al netto di eventuali ribassi di gara per i progetti per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici).

La richiesta di SAL, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I° livello così come descritti al capitolo 4 del presente Manuale.

In ogni caso, la somma dell'eventuale anticipo e degli acconti erogati a seguito delle richieste di SAL, non può superare il 90% del contributo concesso.

- b. **Saldo in un'unica soluzione.** La richiesta di liquidazione del saldo in un'unica soluzione deve essere presentata nei termini stabiliti dall'Avviso pubblico e/o dall'Atto di Concessione e/o dalle procedure del presente Manuale, e corredata dalla documentazione ivi indicata. La domanda di pagamento, dopo essere stata protocollata, è oggetto del controllo di I° livello, così come descritti al capitolo 4 del presente Manuale.

3.2.7 Gestione dei ricorsi

Avverso i provvedimenti amministrativi con rilevanza esterna l'interessato ha facoltà di proporre ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

1. ricorso amministrativo nelle forme, termini e modalità di cui al D.P.R. n. 1199 del 1971 e ss.mm.ii., per gli atti amministrativi non definitivi;
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente nelle forme, termini e modalità di cui al D. Lgs. n.104 del 2010 e ss.mm.ii. per gli atti amministrativi definitivi;
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 D.P.R n. 1199 del 1971 avverso atti amministrativi definitivi.

3.2.8. Domanda di intervento in autotutela

L'autotutela è un procedimento disciplinato dalla L. 241/90 all'art. 21 nonies che ha ad oggetto provvedimenti già adottati dalla P.A. Con tale procedimento, l'Amministrazione, con un provvedimento successivo, valutata la conformità con l'interesse pubblico, può procedere al riesame, confermando o ritirando il provvedimento precedente.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Altresì il richiedente/beneficiario del contributo, attraverso l'istanza in autotutela, può chiedere l'annullamento o la rettifica di un atto considerato lesivo delle proprie pretese senza dover ricorrere al giudice.

L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali. La competenza ad effettuare la modifica/annullamento dell'atto è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato il provvedimento.

Nell'istanza di autotutela il ricorrente dovrà indicare:

- l'atto di cui viene chiesto l'annullamento (totale o parziale) o la revisione;
- i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile;
- allegare documentazione a supporto delle proprie ragioni.

L'Amministrazione, dopo aver esaminato l'istanza e l'atto contestato, può provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure rigettare l'istanza, dandone comunicazione e fornendo le motivazioni della propria decisione, ai sensi della L. 241/90.

3.3. Sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca

Nel territorio regionale si sono costituiti quattro partenariati che coprono l'intera area costiera. Sono state selezionate, secondo quanto previsto dal relativo Avviso pubblico, e rese ammissibili a finanziamento, tutte e quattro le proposte, con le relative Strategie di Sviluppo Locale (SSL), pervenute.

Il rapporto tra la Regione e GAL Pesca è regolato da apposita Convenzione che disciplina i reciproci rapporti e, in particolare, le funzioni e gli obblighi delle parti.

Il GAL Pesca è titolare e beneficiario della Strategia di Sviluppo Locale, selezionata per l'attuazione della Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 "*Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura*", Obiettivo Specifico 3.1 "*Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura*" di cui agli artt. 29 e 30 del Reg. (UE) n. 1139/2021. Pertanto, il GAL Pesca conserva nei confronti dell'O.I. la sua responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e sul rispetto delle normative unionali, nazionali e regionali in vigore, a prescindere dal destinatario del finanziamento pubblico.

Il contributo pubblico riconosciuto è destinato a finanziare:

- a. le operazioni che il GAL realizzerà, in qualità di beneficiario finale, sotto la propria responsabilità (interventi a titolarità o regia diretta, compresa l'attività di cooperazione);
- b. le operazioni connesse agli avvisi pubblici che il GAL predisporrà e pubblicherà, finalizzati alla selezione dei beneficiari, previa adozione degli atti di volta in volta necessari per l'attuazione delle singole tipologie di intervento (interventi a regia);
- c. le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione svolte dal GAL al fine di realizzare la SSL.

In base alla progressiva definizione da parte dell'AdG del contenuto delle disposizioni attuative degli obiettivi specifici delle priorità 1 e 2 del PN FEAMPA, il GAL Pesca è tenuto ad aggiornare le Schede d'Azione della propria Strategia di Sviluppo Locale, che sono riportate al paragrafo 8.1. della Strategia. In seguito all'aggiornamento sopra indicato, il GAL Pesca trasmetterà all'O.I. le Schede d'Azione per gli interventi previsti in attuazione, ogni anno, partendo dall'annualità 2026. La presentazione delle schede aggiornate è propedeutica all'attivazione degli interventi della Strategia, sia per quanto riguarda quelli a regia che quelli a titolarità.

Contestualmente alla trasmissione delle Schede nell'annualità 2026, il GAL Pesca inoltrerà il piano finanziario, oggetto del capitolo 11 della Strategia, aggiornato che riporti le azioni da attuare per ciascuna annualità della programmazione e le risorse allocate su ciascuna di esse, così come

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

previsto dalla Strategia di Sviluppo Locale selezionata. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione degli stanziamenti sul bilancio regionale, sarà richiesto al GAL Pesca di fornire periodicamente i dati necessari.

Il GAL Pesca provvede ad allineare i contenuti delle Schede di Azione della Strategia in base alle disposizioni attuative nazionali, individuando gli interventi connessi alle azioni relative agli obiettivi specifici e conseguentemente le operazioni, così come individuate nelle Schede di Azione del FEAMPA 2021-2027.

Nel caso in cui attivi delle azioni/interventi del FEAMPA in via esclusiva, il GAL Pesca dovrà attenersi alle relative disposizioni attuative delle priorità di riferimento; nel caso in cui attivi azioni/interventi specifici, dovrà comunque riferirsi ai contenuti delle disposizioni attuative.

Fatte salve le specifiche competenze in capo al Responsabile della Struttura di progetto, in qualità di RAdG (quali la sottoscrizione della convenzione e la proposta di dichiarazione di spesa), l'O.I. si avvale del personale incardinato nella stessa Struttura di progetto e dell'AT al RAdG, per sovrintendere all'attuazione della SSL e svolgere le attività oggetto della Convenzione, come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1440 del 07 Ottobre 2025.

3.3.1. Modalità di attuazione della Strategia di sviluppo locale: interventi a titolarità/regia diretta, attività di cooperazione e spese di gestione, sorveglianza, valutazione ed animazione

Gli interventi a titolarità/regia diretta sono attuati direttamente dal GAL Pesca, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della corrispondente normativa nazionale, compresa quella sugli appalti pubblici, ove applicabile.

Per ulteriori disposizioni in merito alle modalità di attuazione degli interventi elencati dal presente paragrafo, si rimanda a quanto previsto dalla Convenzione tra O.I. e GAL Pesca e dalle specifiche disposizioni procedurali attuative, che saranno adottate dall'O.I..

3.3.2. Modalità di attuazione della Strategia di sviluppo locale: Interventi a regia

I beneficiari degli interventi a regia sono soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nel territorio di pertinenza del GAL Pesca. La selezione dei beneficiari deve avvenire tramite Avvisi pubblici emanati dal GAL Pesca. I beneficiari dell'aiuto sono pertanto i titolari dei progetti utilmente collocati in graduatoria, in relazione alla dotazione finanziaria destinata al singolo Avviso pubblico. I partner del GAL Pesca possono partecipare ai predetti Avvisi pubblici, nel rispetto delle disposizioni adottate in tema di conflitto di interesse, nella Convenzione tra O.I. e GAL Pesca.

Per ciascun intervento a regia, il Gal Pesca deve presentare all'O.I., almeno 60 giorni prima della relativa attivazione:

1. un estratto del verbale dell'Organo decisionale, da cui risulti l'approvazione degli interventi, l'applicazione delle disposizioni adottate per accertare, prevenire ed evitare l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse, nonché copia dei provvedimenti adottati, nel caso fosse emersa tale circostanza;

2. uno schema di Avviso pubblico, articolato per obiettivo e azione di riferimento della SSL.

L'Avviso dovrà contenere gli elementi delle Schede di Azione aggiornate, nonché le disposizioni che regolano la concessione dei contributi, l'attuazione degli interventi, la liquidazione dei contributi e i vincoli ex post.

Lo schema di Avviso pubblico sopra citato è sottoposto all'O.I., al fine del conseguimento del parere di conformità da parte dello stesso. Resta facoltà dell'O.I. organizzarsi al meglio per poter adempiere a quanto richiesto. Ai fini dell'espressione del parere, l'O.I. potrà avvalersi anche di esperti nelle materie oggetto degli interventi, individuati all'interno o all'esterno della Regione.

La struttura organizzativa incaricata, entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di Avviso, dovrà esaminare tale Avviso pubblico ed esprimere un parere in merito alla conformità alle norme

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

unionali, nazionali, agli atti programmatori regionali e provinciali, alla strategia approvata e alle Schede di Azione aggiornate, dettando eventuali prescrizioni, cui il GAL sarà tenuto a adeguarsi. Nell'ipotesi di parere negativo, il GAL è tenuto a non dare corso all'intervento ovvero a riproporlo, adeguandone i contenuti in relazione alle osservazioni formulate dall'O.I..

Per gli Avvisi pubblici che comprendano interventi riconducibili alle Priorità 1 e 2 del PN FEAMPA, il GAL Pesca deve attenersi alle disposizioni riportate nei documenti attuativi che disciplinano le azioni di riferimento ed alle indicazioni formulate dall'O.I., anche in relazione agli Avvisi già emanati dall'Amministrazione regionale stessa, secondo le disposizioni del paragrafo 3.2.1 del presente Manuale.

Il GAL Pesca successivamente al parere positivo espresso dall'O.I., emana e pubblica gli Avvisi pubblici approvati, relativi agli interventi previsti dalla SSL.

Nelle successive fasi procedurali, il GAL Pesca:

- riceve e valuta le domande di sostegno, compresa l'esecuzione dei controlli di ammissibilità;
- seleziona le operazioni e determina la spesa ammessa e il conseguente contributo concedibile, formulando motivazioni chiare per l'accoglimento o il rifiuto delle domande di contributo, compresi gli adempimenti connessi al contraddittorio con gli interessati;
- approva la graduatoria provvisoria e la trasmette all'O.I. per i conseguenti adempimenti;
- fornisce ai beneficiari le indicazioni relative alle condizioni per il sostegno, compresi i requisiti specifici concernenti gli interventi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione.

Le domande di sostegno, presenti nella graduatoria provvisoria, sono oggetto di un controllo a campione da parte dei funzionari incaricati dell'O.I., in misura non inferiore al 10% dell'importo ammesso nella graduatoria approvata dal GAL Pesca. La documentazione relativa al procedimento istruttorio sulle domande campionate sarà trasmessa dal GAL Pesca all'O.I., per l'espletamento dei controlli previsti dalla Convenzione all'art. 9, ai fini del recepimento e della successiva approvazione della graduatoria finale. L'O.I. comunicherà l'esito del controllo a campione al GAL Pesca, il quale:

- a) in caso di esito positivo, provvederà a comunicare via PEC, ad ogni soggetto richiedente, l'esito finale dell'istruttoria e la graduatoria definitiva. Da tale comunicazione decorrono i termini per la presentazione di ricorso giurisdizionale o amministrativo;
- b) in caso di esito negativo, provvederà ad espletare tutti gli adempimenti procedurali necessari all'approvazione di una nuova graduatoria, da trasmettere successivamente all'O.I., per l'esecuzione degli accertamenti descritti in precedenza.

Secondo quanto di seguito previsto, la Responsabile della Struttura di progetto con proprio provvedimento:

- concede i contributi alle domande in graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche contestualmente all'approvazione della graduatoria definitiva;
- richiede, eventualmente, all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria, in relazione alle risorse disponibili, la manifestazione di interesse ad accedere comunque al finanziamento, seppur parziale;
- comunica la non finanziabilità per insufficienza di risorse.

In caso di successiva disponibilità di risorse, la Responsabile della Struttura di progetto:

1. provvede alla concessione del contributo al soggetto parzialmente finanziato fino alla concorrenza del contributo massimo concedibile;
2. comunica agli ulteriori soggetti finanziabili, secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse rese disponibili:
 - la disponibilità delle stesse;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- il termine ultimo per la conclusione del progetto e, contestualmente, richiede la manifestazione del permanere dell'interesse al finanziamento;
- procede alla concessione del contributo, in caso di permanenza dell'interesse, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

L'O.I., mediante la procedura informatica interna per la Gestione degli Atti Amministrativi della Regione Puglia, cura la pubblicazione dei provvedimenti adottati sul BURP, sul portale regionale alla sezione "Amministrazione trasparente" e sulla pagina dedicata al FEAMPA.

Durante la fase di attuazione dei progetti finanziati, il GAL Pesca riceve ed istruisce, approva o nega le eventuali richieste di variante e/o proroga da parte dei beneficiari ammessi a contributo, secondo quanto previsto dal presente Manuale al paragrafo 3.2.4, fatte salve specifiche disposizioni previste dagli Avvisi pubblici e/o dall'Atto di Concessione.

Il GAL Pesca, pertanto, in relazione alle domande presenti nelle graduatorie, dovrà comunicare all'O.I. le richieste di variante e/o proroga ricevute, unitamente agli esiti della propria istruttoria, al fine di consentire all'O.I. di esprimere il parere sulle stesse. Ricevuto il prescritto parere dell'O.I. il GAL Pesca comunica l'esito al beneficiario richiedente, anche per gli eventuali adeguamenti di carattere finanziario.

Nell'ambito di ciascun progetto attivato, il GAL Pesca e l'O.I. eseguono i controlli propedeutici alla liquidazione del contributo concesso, secondo quanto previsto dal presente Manuale al paragrafo 3.2.6.

Il controllo di I° livello verte principalmente sull'accertamento delle spese sostenute e sulla verifica della corretta e conforme realizzazione del progetto, rispetto alle disposizioni contenute nei singoli Avvisi pubblici e/o nell'Atto di Concessione nonché alla proposta progettuale ammessa a finanziamento tenuto conto, qualora previsti, di eventuali proroghe concesse, varianti e adattamenti tecnici comunicati e accolti. Tutti i controlli eseguiti sono caricati sul sistema SIGEPA, da parte dell'O.I. o del GAL Pesca secondo la fase di propria competenza.

Il controllo di I° livello è articolato nelle seguenti fasi:

1. **Controllo amministrativo – contabile** (ANTICIPO laddove previsto dall'Avviso pubblico e/o dall'Atto di Concessione);
2. **Controllo amministrativo – contabile** (SAL/SALDO);
3. **Controllo in loco** (SAL/SALDO);
4. **Controlli in itinere**, qualora ritenuti necessari per l'accertamento del regolare svolgimento di alcune attività, per le quali il controllo in loco si ritiene non pertinente (es. cantieri, corsi di formazione, attività di ricerche in laboratori, seminari divulgativi ecc..).

In primis, il GAL Pesca riceve le domande di pagamento dei beneficiari e le istruisce, effettuando il controllo amministrativo-contabile, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 del presente Manuale.

Le verifiche amministrativo-contabili verteranno sulla sussistenza e sulla correttezza della documentazione richiesta a rendicontazione dal singolo Avviso pubblico tenuto conto, se previsti, di eventuali proroghe concesse, varianti e adattamenti tecnici comunicati e accolti, fermo restando la possibilità di richiedere ogni altra documentazione utile per lo svolgimento del controllo in questione.

La documentazione giustificativa della spesa dovrà rispettare quanto previsto dalle Linee guida delle spese ammissibili, fatte salve le specifiche disposizioni previste dall'Avviso pubblico.

Inoltre, sono altresì oggetto del controllo amministrativo-contabile:

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione finanziata;
- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario in fase di richiesta di contributo;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMP

- la verifica della regolarità contributiva del beneficiario e, ove previsto, i controlli in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

Infine, nel caso di operazioni soggette all'applicazione del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii., tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'operazione, compresi i subappaltatori, devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.lgs. n. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* e successive ed eventuali modifiche.

Una volta terminato il controllo amministrativo-contabile, il GAL Pesca ne comunica l'esito all'O.I., per lo svolgimento dei controlli di competenza.

Il controllo in loco è invece eseguito dall'O.I., successivamente al controllo amministrativo-contabile concluso con esito positivo, e limitatamente alle operazioni di investimento.

Esso può essere svolto sulla totalità delle domande di pagamento, ovvero su un campione del 20%, in un numero non inferiore a tre, tenendo in considerazione l'ammontare del sostegno pubblico e il livello di rischio individuato dagli Audit già effettuati.

Il controllo in loco viene eseguito presso la sede legale dei beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti ed è finalizzato a verificare:

1. il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
2. la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione finanziata;
3. il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario in fase di richiesta di contributo;
4. la verifica della regolarità contributiva del beneficiario e, ove previsto, i controlli in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.
5. l'effettiva realizzazione dell'opera/attività/investimento e la sua conformità rispetto alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto, se previsti, di eventuali varianti o adattamenti tecnici;
6. la presenza dei beni ammessi a finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai beneficiari, oltre la presenza di targhe o cartelloni in conformità alle disposizioni contenute all'art. 50 del Reg (UE) n. 1060/2021.

In caso di attrezzature, opere, impianti ammessi a cofinanziamento, in sede di controllo in loco viene verificata la corrispondenza dei numeri di matricola, laddove esistenti, con quelli riportati nella documentazione presentata o dichiarati dal beneficiario o dal fornitore.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica in loco, priva della prevista richiesta finalizzata alla preventiva autorizzazione, comporta la revoca del finanziamento nel caso che l'iniziativa progettuale realizzata non conservi la sua funzionalità. Ove, invece, la realizzazione di una variante, pur non richiesta e non autorizzata, abbia salvaguardato la funzionalità del progetto, potrà essere successivamente approvata alla seguente condizione: se la variante comporta una variazione in aumento di alcune voci di spesa e una corrispondente diminuzione per altre voci di spesa, la variazione in aumento non potrà in nessun modo essere riconosciuta nemmeno attraverso il meccanismo della compensazione con le voci di spesa in diminuzione, e l'importo riconosciuto per tali specifiche voci di spesa sarà ricondotto alla spesa ammessa in fase di istruttoria.

Le risultanze del controllo sono riportate nell'apposita check list. Qualora necessario, il controllo in loco può essere sospeso per ulteriori accertamenti.

L'O.I., previa conclusione con esito positivo del controllo di I° livello, entro i termini e secondo le procedure e le modalità previste nello specifico Avviso pubblico, provvede all'erogazione del contributo a saldo. Gli Avvisi pubblici possono prevedere l'erogazione dell'anticipo e/o di SAL intermedi, secondo quanto disposto al paragrafo 3.2.6 del presente Manuale.

L'art. 74 del Reg (UE) n. 1060/2021 al paragrafo 1, lett. b) dispone che ciascun beneficiario, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, riceva l'importo dovuto entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento. Tale termine, che comprende

complessivamente sia la fase del controllo amministrativo-contabile che il controllo in loco, può essere interrotto se la documentazione ovvero le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di completare l'istruttoria propedeutica alla liquidazione dell'importo dovuto.

A tal fine, il GAL Pesca completa le attività istruttorie di competenza relative al controllo di I° livello di norma entro 40 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento e ne dà tempestivamente comunicazione all'O.I., unitamente alla documentazione necessaria per concludere l'istruttoria entro i termini sopra richiamati.

3.3.3. Disposizioni conclusive

Per tutto quanto non specificamente disciplinato nei precedenti paragrafi, ai controlli relativi all'attuazione della SSL del GAL Pesca (Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027-Intervento 331214 "Attuazione della strategia CLLD") si applica il presente Manuale.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PN FEAMPA 2021-2027, al Manuale delle procedure approvato dall'AdG con Decreto direttoriale prot. n. 0060081 del 07/02/2024 alle Disposizioni Attuative di azione, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alla Convenzione stipulata o da stipularsi tra GAL Pesca e O.I. Regione Puglia.

Per la disciplina dell'intervento 331215 "Spese di gestione e animazione del CLLD", si rinvia a successive specifiche disposizioni attuative che saranno adottate dall'O.I..

4. Controlli

Nell'ambito di ciascuna operazione attivata, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, l'O.I. esegue i controlli propedeutici alla liquidazione del contributo/premio/indennizzo concesso. Il seguente capitolo illustra l'*iter* procedurale sui controlli per l'attuazione del PN FEAMPA. Tutti i controlli di cui al presente capitolo sono caricati sul sistema SIGEPA, tale attività consente di rendere disponibili, per lo svolgimento delle successive fasi amministrative, le informazioni all'AdC e all'AdA.

4.1. Controlli di I° livello dei progetti a titolarità

Nell'ambito delle operazioni a titolarità, l'O.I. che è esso stesso soggetto attuatore e beneficiario, è sottoposto alla disciplina dei controlli di cui al presente capitolo, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di cui al par. 3 dell'art. 74 e al par. 4 dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021. Tali controlli vertono sul rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e del procedimento amministrativo (es. Convenzioni di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.), nonché da quanto previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG approvato con Decreto direttoriale prot. n. 0060081 del 07/02/2024.

Il controllo attiene alla verifica:

- della completezza e della regolarità di tutta la documentazione pertinente all'operazione;
- della documentazione giustificativa della spesa (fatture o altra documentazione probante);
- della coerenza e pertinenza della spesa rispetto all'Intervento/Progetto;
- della riconducibilità delle spese sostenute al periodo di eleggibilità;
- della tracciabilità finanziaria della spesa.

L'attività di controllo si articola nel controllo amministrativo-contabile e nel controllo in loco, come disciplinato nei paragrafi che seguono.

4.1.1 Controllo amministrativo – contabile

Il controllo amministrativo – contabile per le operazioni a titolarità è eseguito, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e pertanto da un soggetto esterno all'O.I., così come

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

rappresentato nell'organigramma di cui al par. 2.6.2 – Struttura regionale dell'O.I. Regione Puglia. Il controllo, come da deroga concessa dall'AdG in merito al proprio Manuale delle procedure di cui al precedente paragrafo, può essere effettuato in qualunque fase di realizzazione, **preliminarmente a qualsiasi pagamento** (Anticipo/SAL/Saldo/incentivi per funzioni tecniche) o anche **alla conclusione dell'intero progetto**, dopo aver effettuato i previsti pagamenti. Tanto nell'ottica di coniugare la realizzazione dell'intervento con la norma in merito ai pagamenti delle fatture.

Relativamente **all'acquisto di beni/servizi e per l'esecuzione di lavori**, il controllo amministrativo – contabile è finalizzato alla verifica della correttezza della procedura di affidamento eseguita e della documentazione prevista per ogni fase di avanzamento, in relazione alla relativa liquidazione. Le risultanze del controllo amministrativo – contabile sono indicate nella relativa check list prevista dal SIGEPA.

Il controllo in loco, sempre che sia previsto in fasi di esecuzione di lavori/acquisto di attrezzature/macchinari è:

- obbligatorio nel trattamento di tutte le domande di erogazione per Saldo,
- facoltativo nel trattamento di tutte le domande di erogazione di SAL.

Il Controllo in loco non è svolto nelle operazioni a Titolarità regionale che prevedono esclusivamente la realizzazione di servizi. Tuttavia, è possibile eseguire, in ogni momento dell'esecuzione di servizi o di lavori controlli *in itinere* finalizzati ad accertare il regolare svolgimento delle attività oggetto della procedura.

Relativamente alla **realizzazione delle attività oggetto di convenzione/accordo di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990**, il controllo amministrativo – contabile è finalizzato alle verifiche di presenza e correttezza delle seguenti evidenze documentali:

1. procedimento adottato per pervenire all'accordo/convenzione;
2. atti e convenzione sottoscritta;
3. richiesta di liquidazione parziale o finale;
4. relazione tecnico-amministrativa delle attività svolte unitamente agli obiettivi conseguiti, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, effettuata secondo le categorie di spesa indicate nella proposta esecutiva;
5. dichiarazione del legale rappresentante o di un suo delegato, attestante che le medesime sono state regolarmente sostenute e contabilizzate;
6. fatture quietanzate o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente, sul quale deve essere riportato il riferimento al programma, il codice CUP assegnato al progetto ovvero l'eventuale CIG (se previsto) e l'oggetto della Convenzione;
7. spese relative al personale impiegato:
 - lettera o atto con in quale il collaboratore viene assegnato al programma, con l'indicazione del monte ore o percentuale di tempo dedicato allo stesso;
 - time-sheet per singolo collaboratore addetto e per singolo mese, con le indicazioni delle ore lavorate sul progetto, sottoscritto dal collaboratore e dal Responsabile;
 - prospetto di calcolo del costo orario mensile per singolo collaboratore, rilasciato dall'Ufficio amministrazione del personale, contenente il costo medio orario, calcolato dividendo il costo annuo per il numero delle ore annue previste dal contratto di lavoro;
 - prospetto di calcolo del costo complessivamente imputato, risultante dal prodotto tra i costi orari e le ore lavorate, risultanti dai time sheet sottoscritti dal Responsabile;
 - cedolini timbrati e annullati per il costo imputato;
 - documenti o dichiarazioni attestanti il pagamento, a favore dei dipendenti, dei relativi oneri fiscali, contributivi e assistenziali;
 - mandati e quietanze atti a dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese di cui al punto precedente.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

In alternativa alla documentazione summenzionata si potrà far ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi previsti dall'art. 63 del Reg. 1060/2021 e al DPR 66/2025 nonché dal documento metodologico adottato dall'AdG con Decreto Direttoriale n. 0669020 del 19/12/2024 di approvazione del "*Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) e delle relative schede attuative*".

Le risultanze del controllo amministrativo – contabile sono indicate nella relativa check list prevista dal SIGEPA.

Relativamente all'**Assistenza Tecnica**, di cui al sottoparagrafo 3.1.3, il controllo verte sulle seguenti tipologie di spese:

1. **personale dipendente a tempo indeterminato (TI) e determinato (TD)**: il controllo amministrativo – contabile è **eseguito a cadenza annuale** sulle spese di competenza dell'esercizio solare (01/11 – 01/10). Per la prima fase di attivazione e l'ultimo anno di programmazione del PN FEAMPA il periodo oggetto di controllo potrà essere inferiore all'anno solare. Per quanto concerne la spesa del personale interno alla Struttura di Progetto, il controllo amministrativo-contabile deve tener conto delle verifiche già effettuate dalle strutture preposte all'interno della Regione Puglia (Dipartimento Personale e Organizzazione), ferma restando l'elaborazione dei dati puntuali provenienti da quest'ultima Struttura.
- **per il personale a (TI)** il controllo verte sulla presenza dei seguenti documenti:
 - a. lettera o atto con il quale il collaboratore viene assegnato al programma con l'indicazione del monte ore o percentuale di tempo dedicato allo stesso, non richiesta per i componenti della specifica Struttura preposta alla gestione dei fondi FEAMPA;
 - b. *time-sheet* per singolo collaboratore addetto e per singolo mese, con le indicazioni delle ore lavorate sul progetto, sottoscritto dal collaboratore e dal RAdG o dal Responsabile della Priorità/Azione/Intervento, non richiesto per i componenti della specifica Struttura preposta alla gestione dei fondi FEAMPA;
 - c. prospetto di calcolo del costo orario mensile per singolo collaboratore a tempo indeterminato rilasciato dall'Ufficio competente della Sezione Personale. Il costo medio orario viene calcolato dividendo il costo annuo per il numero delle ore annue previste dal contratto di lavoro, non richiesto per i componenti della specifica Struttura preposta alla gestione dei fondi FEAMPA;
 - d. prospetto di calcolo del costo complessivamente imputato risultante dal prodotto tra i costi orari e le ore lavorate risultanti dai *time-sheet* firmate dal RAdG o dal legale rappresentante o da suo delegato, non richiesta per i componenti della specifica Struttura preposta alla gestione dei fondi FEAMPA;
 - e. cedolini timbrati e annullati per il costo imputato;
 - f. documenti o dichiarazioni attestanti il pagamento, a favore dei dipendenti, dei relativi oneri fiscali, contributivi e assistenziali.
- **per il personale a (TD)**, il controllo verte sulla presenza dei seguenti documenti:
 - a. atto di assunzione e relativo contratto con attribuzione al PN FEAMPA ed eventuale rinnovo;
 - b. relazioni periodiche sulle attività svolte, sottoscritte dal collaboratore e dal RAdG o da suo delegato o dal Responsabile della Priorità/Azione/Intervento;
 - c. prospetto di calcolo del costo periodico per singolo collaboratore predisposto dal Servizio Personale;
 - d. cedolini timbrati e annullati per il costo imputato;
 - e. documenti o dichiarazioni attestanti il pagamento, a favore dei dipendenti, dei relativi oneri fiscali, contributivi e assistenziali.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Il costo annuo lordo deve essere determinato sulla base della retribuzione effettiva lorda e diarie, maggiorata di contributi di legge o contrattuali e di oneri differiti (trattamento di fine rapporto, contributi previdenziali e assistenziali), inclusa l'IRAP se dovuta.

2. **personale non dipendente**, il controllo è eseguito a seguito della presentazione della fattura o documento equipollente secondo le modalità e le tempistiche stabilite nell'Atto/lettera di incarico. Oggetto del controllo è la seguente documentazione:
- lettera d'incarico/contratto con attribuzione di tale personale al PN FEAMPA o ogni altra documentazione idonea ad attestare che l'incaricato/a è impegnato sul progetto sottoscritta/o dal collaboratore e dal RAdG, contenente obbligatoriamente il CUP;
 - time sheet* o relazione periodica sulle attività svolte, sottoscritta dal collaboratore e dal RAdG o da suo delegato;
 - fattura e/o documentazione equipollente.

Rientrano nel controllo amministrativo – contabile, limitatamente al **personale non dipendente**, il controllo relativo alla procedura di selezione/affidamento di servizi, che viene eseguito in occasione della prima rendicontazione. Analogamente si procederà, nel caso di affidamento ad un ente *in house*, ossia il controllo relativo alla procedura di selezione/affidamento di servizi viene eseguito in occasione della presentazione della prima rendicontazione comprensiva della relazione delle attività svolte ed è propedeutica al pagamento della fattura.

Relativamente alle spese di viaggio, qualora riconosciute nelle operazioni attivate dall'O.I., occorre attenersi a quanto indicato nelle Linee guida per l'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO di cui alla DPGR n. 631 del 16/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, per il loro riconoscimento deve essere presentata la seguente documentazione:

- autorizzazione preventiva da parte del relativo Dirigente allo svolgimento della missione;
- richieste/fatture rimborso relative al servizio di vitto e alloggio;
- ricevute e scontrini in originale;
- titoli di viaggio;
- per l'utilizzo del mezzo proprio, se ammissibile a rimborso: prospetto riepilogativo individuale dei viaggi effettuati dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i chilometri totali ed il rimborso spettante, corredato dalla ricevuta di quietanza, dagli eventuali scontrini o ricevute fiscali di pedaggio, nonché dall'autorizzazione all'uso di tale mezzo;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento (mandati quietanzati, bonifici bancari da parte dell'Economo di Plesso, etc.);
- documentazione attestante l'eventuale partecipazione a eventi (ad es.: quote di iscrizione ecc.);

A ogni buon conto si rimanda a quanto previsto dalle Linee guida per l'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO di cui alla DPGR n. 631 del 16/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le quali disciplinano il trattamento di missione per i dipendenti regionali. Le spese anzi dette, sulla scorta di tali Linee guida, sono soggette al controllo dell'Economo Cassiere di Plesso, sicché, in fase di controllo di I° livello si procede al riscontro delle voci di spesa così come approvate e liquidate dall'Economo Cassiere di Plesso.

In caso di affidamento del servizio di prenotazione viaggio e alloggio ad una società esterna il documento giustificativo, ovvero la fattura emessa a rimborso del servizio, deve essere corredata dalla documentazione su richiamata, a supporto dell'ammissibilità della rendicontazione della spesa.

Il trattamento delle spese sostenute per il vitto, alloggio e missione da parte dei soggetti coinvolti in accordi ex art. 15 della Legge 241/1990 sono riconducibili alle suindicate Linee guida per l'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO di cui alla DPGR n. 631 del 16/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Il controllo di 1° livello relativo alle spese di missione, afferenti le spese di viaggio, vitto e alloggio deve tener conto del controllo già eseguito dall'Economo Cassiere di Plesso, competente allo svolgimento delle verifiche propedeutiche al rimborso delle spese sostenute, sulla base della normativa vigente, ad ogni buon conto il Nucleo Controllo di 1° livello operazioni a titolarità procede alla compilazione e sottoscrizione della relativa check list a SIGEPA, riportando che, come da Organizzazione della Regione Puglia, il Controllo è già stato eseguito anche dall'Economo Cassiere di Plesso, competente allo svolgimento delle verifiche propedeutiche al rimborso delle spese sostenute, sulla base della normativa vigente

Alle procedure per la realizzazione delle operazioni relative alle spese ammesse si applicano le norme nazionali e regionali di riferimento, oltre quanto disciplinato dalla *lex-specialis* adottata nell'ambito del procedimento di acquisto di beni, servizi e forniture ovvero realizzazione delle opere.

4.2. Controlli di 1° livello progetti a regia

Il controllo di 1° livello è eseguito dall'O.I., nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, preliminarmente a qualsiasi pagamento. Il controllo verte principalmente sull'accertamento delle spese sostenute e sulla verifica della corretta e conforme realizzazione del progetto rispetto alle disposizioni contenute nei singoli Avvisi pubblici e/o nell'Atto di Concessione, nonché alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto, qualora previsti, di eventuali proroghe e varianti concesse e adattamenti tecnici comunicati.

In relazione alla percentuale di realizzazione di un progetto, si ritiene che una percentuale inferiore al 70% della spesa ammessa possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

In ogni caso, è possibile ammettere un progetto con una percentuale di realizzazione anche inferiore al 70%, previa valutazione circa la funzionalità del progetto o di un lotto funzionale dello stesso. Nel caso di valutazione negativa circa la funzionalità del progetto o di un lotto funzionale, da effettuarsi indipendentemente dalla percentuale di realizzazione, il contributo concesso è revocato.

Pertanto, i progetti oggetto di finanziamento realizzati e rendicontati in misura difforme rispetto al 100% dell'investimento ammesso in fase di concessione (al netto di eventuali ribassi di gara per i progetti per i quali è prevista l'applicazione della normativa in materia di contratti pubblici) per i quali non è stata raggiunta la funzionalità del progetto sono revocati.

Fatto salvo il predetto limite del 70%, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procede alla riduzione del contributo concesso. Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo, non comporta un aumento del contributo concesso.

Il controllo di 1° livello è articolato nelle seguenti fasi:

1. **Controllo amministrativo – contabile (ANTICIPO);**
2. **Controllo amministrativo – contabile (SAL/SALDO);**
3. **Controllo in loco (SAL/SALDO).**

Rientrano, altresì, nel controllo di 1° livello anche i **Controlli in itinere**, qualora ritenuti necessari dall'O.I. per l'accertamento del regolare svolgimento di alcune attività per le quali il controllo in loco si ritiene non pertinente (es. cantieri, corsi di formazione, attività di ricerche in laboratori, seminari divulgativi ecc..).

I Responsabili di Priorità/Azione/Intervento possono anche eseguire il controllo amministrativo-contabile o il controllo in loco per istanze della propria Priorità/Azione/Intervento.

4.2.1 Controllo amministrativo – contabile

Il controllo amministrativo – contabile, di tutte le domande di liquidazione presentate dai beneficiari, è finalizzato all'accertamento delle spese sostenute da parte del beneficiario per la realizzazione del progetto/investimento ammesso a contributo.

Il controllo, inoltre, verte:

- sul rispetto della normativa dell'UE, nazionale e regionale applicabile all'Avviso pubblico e al Programma, incluse le prescrizioni contenute nei documenti afferenti alla Programmazione, redatti dall'AdG;
- sull'effettiva e regolare esecuzione dell'operazione; sull'adempimento degli oneri a proprio carico, da parte del beneficiario;
- sulla sussistenza di tutti i requisiti di legge;
- sull'assenza di irregolarità nella documentazione prodotta, relativamente a quanto realizzato, e sul livello di raggiungimento degli obiettivi previsti, anche con riferimento agli indicatori di risultato.

Il controllo verte, altresì:

- sulla rispondenza all'Avviso pubblico e all'Atto di Concessione;
- sulla sussistenza e conformità alla normativa vigente;
- sulla coerenza, veridicità, regolarità e completezza della documentazione trasmessa a supporto della domanda ed eventuale documentazione integrativa richiesta o prodotta;
- sull'ammissibilità delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione (spese sostenute all'interno del periodo di ammissibilità, effettivamente, regolarmente e correttamente sostenute, conformi al Programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione).

Il controllo è eseguito dietro presentazione di specifica domanda di pagamento per l'anticipo, il SAL e il SALDO, secondo i termini e le modalità previste da ciascun Avviso pubblico.

I controlli amministrativi – contabili, preliminari alla concessione degli anticipi, sono effettuati su tutte le richieste pervenute e consistono in particolare nelle seguenti verifiche:

- rispetto di quanto previsto in merito all'anticipo nell'Avviso pubblico e/o Atto di Concessione;
- regolare predisposizione della garanzia fidejussoria, secondo il format messo a disposizione dall'Amministrazione;
- controllo sull'iscrizione dell'istituto di credito all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 385/1993, ovvero nel caso in cui la garanzia venga prestata da un'impresa di assicurazioni, che essa sia autorizzata ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui all'art. 1, lett. b) e c), della L. n. 348/1982, nel caso di beneficiario privato;
- presenza di un atto di impegno dell'Ente alla restituzione delle somme anticipate, aumentata degli interessi legali, in caso di mancata realizzazione delle opere previste dal progetto, nel caso di beneficiario pubblico;
- regolare sottoscrizione della polizza fidejussoria tra le parti.

In particolare, in occasione della domanda di erogazione del SALDO, è svolta una verifica finale sull'intera realizzazione dell'operazione, sull'intera spesa sostenuta e sulla documentazione presentata.

Per le operazioni, diverse da quelle per le quali è prevista l'erogazione di un premio/indennizzo, il beneficiario in sede di rendicontazione, contestualmente alla domanda di pagamento, deve produrre la documentazione giustificativa delle spese sostenute indicata nei singoli Avvisi pubblici.

Le verifiche amministrativo-contabili verteranno sui seguenti punti:

- la sussistenza e correttezza della documentazione rispetto all'Avviso pubblico. Tale verifica deve anche tener conto, se previsti, di eventuali proroghe e varianti concesse e adattamenti tecnici comunicati;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- la completezza e correttezza delle registrazioni contabili effettuate e della documentazione contabile presentata a rendicontazione;
- la presenza di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata, per tutte le transazioni relative all'operazione;
- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità;
- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione finanziata;
- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario in fase di richiesta di contributo;
- i controlli in materia di documentazione antimafia di cui al D.lgs. 159/2011.

Le risultanze del controllo sono riportate nell'apposita check list prevista dal SIGEPA.

È fatta salva la possibilità di richiedere ogni altra documentazione utile per lo svolgimento del controllo in questione.

4.2.2 Controllo in loco

Il controllo in loco è eseguito successivamente al controllo amministrativo – contabile concluso con esito positivo e limitatamente alle operazioni di investimento. Tale controllo è volto ad accertare:

- la corrispondenza fra quanto rappresentato nella documentazione presentata e la domanda di pagamento;
- il riscontro fra lo stato di avanzamento fisico del progetto e la relativa documentazione amministrativo-contabile prodotta;
- l'effettiva realizzazione dell'opera/attività/investimento e la sua conformità rispetto alla proposta progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto, se previsti, di eventuali varianti o adattamenti tecnici;
- la presenza dei beni ammessi a finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata dai beneficiari, oltre la presenza di targhe o cartelloni in conformità alle disposizioni contenute all'art. 50, del Reg (UE) n. 1060/2021;
- la presenza della documentazione relativa alle autorizzazioni, pareri, concessioni, alla funzionalità, qualità, e sicurezza degli impianti, alla conformità a norma di legge dell'operazione, ai certificati di conformità CE relative ai beni forniti, e la conformità a quanto prodotto con la documentazione di rendicontazione;
- la presenza della documentazione di supporto alle spese rendicontate, giustificativi di spesa, relativi documenti di pagamento, quietanze, estratti conto, mandati di pagamento quietanzato per gli enti pubblici, ecc., nonché della regolarità fiscale e previdenziale delle operazioni di spesa (assolvimento dell'imposta di bollo, adempimento delle ritenute d'acconto, ecc.);
- la presenza dei Registri IVA, del Libro degli Inventari e del Registro dei beni ammortizzabili;
- la corrispondenza dei numeri di matricola, o la rispondenza dei numeri attribuiti, afferenti ai beni forniti, con quanto riportato sulla documentazione prodotta e sui certificati di conformità CE relativa agli stessi beni;
- l'assolvimento degli obblighi di informazione e pubblicità in capo al beneficiario;
- la presenza della licenza di pesca, del ruolino di equipaggio.....etc ... A questo proposito appare di utilità il documento prodotto a livello nazionale in merito agli elementi da controllare nel caso di imbarcazioni;
- la conformità della documentazione rispetto a quanto reperibile presso il beneficiario;
- l'adeguata conservazione della documentazione suindicata.

Il Controllo in loco non è dovuto nel trattamento della domanda di anticipazione. In caso di domanda di pagamento afferente un SAL è facoltà della Struttura disporre o meno il controllo in loco. In ogni caso, per le domande di pagamento afferente il SALDO, il controllo in loco è obbligatorio sulla totalità delle domande di pagamento pervenute, fatto salvo che trattasi di progetti che non prevedono lavori/acquisto di attrezzature/macchinari.

Il controllo in loco viene eseguito presso la sede legale dei soggetti beneficiari o presso i luoghi fisici di realizzazione dei progetti.

L'esecuzione di una variante accertata in sede di verifica, priva della prevista richiesta finalizzata alla preventiva autorizzazione, comporta la revoca del finanziamento nel caso che l'iniziativa progettuale realizzata non conservi la sua funzionalità.

Ove, invece, la realizzazione di una variante, pur non richiesta e non autorizzata, abbia salvaguardato la funzionalità del progetto, potrà essere successivamente approvata alla seguente condizione; se la variante comporta una variazione in aumento di alcune voci di spesa e una corrispondente diminuzione per altre voci di spesa, la variazione in aumento non potrà in nessun modo essere riconosciuta nemmeno attraverso il meccanismo della compensazione con le voci di spesa in diminuzione, e l'importo riconosciuto per tali specifiche voci di spesa sarà ricondotto alla spesa ammessa in fase di istruttoria.

4.2.3 Controlli EX POST

Saranno effettuati dei controlli, in una percentuale non inferiore al 10% delle spese sostenute nelle operazioni adottate, per garantire la rappresentatività del campione rispetto all'universo campionario, afferente il rispetto dell'articolo n. 65 del Regolamento 1060/2021 "Stabilità delle operazioni".

A tale riguardo, per gli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, saranno verificati, pena la restituzione del contributo del FEAMPA, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, siano assenti le seguenti condizioni:

- a. cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
- c. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

I controlli EX POST sono eseguiti, nel rispetto del principio delle separazioni delle funzioni.

L'esito del controllo EX POST è riportato nell'apposita check list.

4.2.4 Controlli art. 11 del Reg (UE) 1139/2021

L'art. 11 del Reg (UE) 1139/2021 prevede la non ammissibilità al sostegno del FEAMPA delle domande presentate da un operatore che incorra in una delle situazioni elencate al paragrafo 1, lettere a), b) e c). Il paragrafo 2, dello stesso art. 11, prevede l'**obbligo, da parte** del beneficiario del sostegno, di rispettare le condizioni, di cui al paragrafo 1, **per tutto il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di sostegno e cinque anni successivi al pagamento finale**, pena il recupero del sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA, in conformità alle disposizioni dell'art. 44 del Reg (UE) 1139/2021 e dell'art. 103 del Reg (UE) 1060/2021.

In ottemperanza al sopracitato dispositivo, l'O.I. procederà ai controlli di che trattasi conformandosi alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in merito.

4.3. Gestione irregolarità e recuperi

In conformità al Regolamento finanziario (UE) 2509/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui quelle relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, alla comminazione di sanzioni amministrative.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Il processo di gestione delle irregolarità nell'ambito dei finanziamenti FEAMPA è disciplinato dal Reg (UE) n. 1060/2021, il quale, oltre a definire all'art. 2 i concetti di «**irregolarità**» ed «**irregolarità sistemica**», stabilisce, all'art. 69, che «Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per **prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi**. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, conformemente all'allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. **La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l'accesso alle informazioni di cui hanno bisogno.**».

Con la Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, elaborata in seno al Consiglio dell'Unione Europea, è stato definito il «**sospetto di frode**», ovvero l'irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale (articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

La L. 24 novembre 1981, n. 689, infine ha definito l'«**illecito amministrativo**», qualsiasi violazione punita dalla normativa nazionale con una sanzione amministrativa in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

L'O.I. può rilevare irregolarità durante l'intero processo di gestione e controllo, dalla fase di concessione del contributo alla scadenza del termine per il rispetto di quanto disposto dall'art. 65 del Reg (UE) n. 1060/2021, in seguito ai riscontri effettuati da diversi soggetti:

- dal Referente dell'Autorità di Gestione;
- dal Referente economico finanziario;
- dal Responsabile di Priorità/Azione/Intervento;
- dai collaboratori che hanno eseguito i controlli istruttori;
- dai collaboratori che hanno eseguito i controlli I° livello;
- dai collaboratori che hanno eseguito i controlli EX POST;
- dal Referente dell'Autorità Contabile;
- dall'Autorità di Audit;
- da Organismi nazionali (M.E.F. – I.G.R.U.E., Forze di Polizia, Corte dei Conti);
- da Organismi comunitari (D.G. MARE, OLAF, Corte dei Conti Europea).

Una volta accertata l'irregolarità, l'O.I. provvede all'attuazione delle misure volte a revocare in tutto o in parte il contributo concesso e, se del caso, a recuperare gli importi versati o ad apportare le specifiche rettifiche finanziarie, ai sensi di quanto previsto dagli Avvisi pubblici di riferimento.

Il procedimento finalizzato alla revoca o alla rettifica finanziaria viene svolto conformemente a quanto disposto dalla L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. Contestualmente alla revoca, se l'irregolarità si verifica dopo la liquidazione del contributo, si procede al recupero delle somme erogate, comprese quelle percepite a titolo di anticipo su fidejussione o su liquidazione di un SAL, maggiorate degli interessi legali. La procedura di recupero prevede le seguenti principali fasi:

- avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 241/1990;
- valutazione delle eventuali osservazioni pervenute entro i termini stabiliti dell'Avvio del procedimento;
- predisposizione e adozione del provvedimento di revoca del contributo;
- notifica al beneficiario del provvedimento di revoca ed eventuale recupero del contributo;
- riscossione dell'importo dovuto tramite accredito sul conto corrente della Tesoreria regionale, entro il termine fissato nel provvedimento di revoca. In alternativa, l'O.I. può procedere a compensare le somme dovute dal beneficiario con contributi riconosciuti allo stesso per altri interventi ritenuti ammessi al finanziamento;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- in caso di mancato recupero entro il termine fissato, attivazione della riscossione coattiva di quanto dovuto;
- sospensione dell'erogazione di eventuali contributi concessi fino alla restituzione di quanto dovuto;
- caricamento della scheda di irregolarità all'interno del SIGEPA e successiva de-certificazione della spesa.

In caso di frode presunta l'O.I., valutata l'attendibilità dell'ipotesi, ne dà comunicazione alle competenti Autorità e provvede all'attuazione delle misure volte a revocare il contributo concesso e, se del caso, al recupero degli importi versati.

Le irregolarità vengono segnalate entro due mesi successivi all'Autorità di Gestione, alla conclusione di ciascun trimestre immediatamente dopo l'accertamento.

Sono esenti dall'obbligo di segnalazione:

- a. le irregolarità per un importo inferiore a 10.000,00 EUR di contributo dei Fondi; tale esenzione non si applica in caso di irregolarità connesse tra loro che, complessivamente, superano 10.000,00 EUR di contributo dei Fondi, anche se nessuna di esse, presa singolarmente, supera da sola tale soglia;
- b. i casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c. i casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di gestione o all'Autorità incaricata della funzione contabile, prima che esse vengano rilevate da parte di una delle due Autorità, o prima o dopo il versamento del contributo pubblico;
- d. i casi rilevati e corretti prima dell'inserimento in una domanda di pagamento trasmessa alla Commissione.

Le esenzioni di cui alle lettere c) e d), non si applicano alle irregolarità che danno luogo all'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario a livello nazionale al fine di accertare l'esistenza di una frode o di altri reati, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della Direttiva (UE) 1371/2017, e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea.

5. Responsabilità dei beneficiari

L'art. 60 del Reg (UE) 1139/2021 stabilisce che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. A riguardo, l'art. 50 del Reg (UE) 1060/2021 stabilisce che i beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62:

- a. fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b. apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione, riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c. esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX, non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a operazioni sostenute dal FEAMPA il cui costo totale supera 100.000 euro.

Per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione, che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Il beneficiario, nel caso sia una persona fisica, garantisce, per quanto possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Se il beneficiario non rispetta i sopracitati obblighi ovvero qualora non siano state realizzate azioni correttive, l'Amministrazione, tenuto conto del principio di proporzionalità, potrà decurtare fino al 3% del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

6. Ammissibilità delle spese

In conformità all'art. 63 comma 2 del Reg. (UE) 1060/2021 ed alle disposizioni recate dal DPR n. 66/2025, l'ammissibilità delle spese è determinata in base a quanto stabilito nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027, adottate dall'Autorità di Gestione in data 07/03/2024 e a quanto disposto in ogni specifico Avviso pubblico. Si precisa che, per quanto riguarda le spese ammissibili per ciascun Intervento si fa riferimento allo specifico paragrafo delle Disposizioni Attuative di ciascuna tipologia di Intervento e alle suindicate Linee Guida che consta di diverse sezioni quali: Principi Generali, Periodo, Forme di aiuto e modalità di calcolo, Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni, Ubicazione, Stabilità delle operazioni, Intensità dell'aiuto, Conformità ad altre politiche nazionali dell'UE e Conservazione dei documenti. In ogni caso sono ammissibili le spese relative ad un'operazione se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistato dal richiedente deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Intervento cui l'operazione si riferisce. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi, la relativa spesa può essere giudicata ammissibile.

Come sopra riportato, le spese effettivamente sostenute dal beneficiario sono ritenute ammissibili se adeguatamente documentate e riconosciute dall'Organismo Intermedio della Regione Puglia, inoltre le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, nei casi in cui le norme vigenti non prevedono l'emissione di fattura.

L'ammissibilità della spesa stabilita in istruttoria su una domanda di pagamento non pregiudica la possibilità di riconsiderare la stessa spesa come "non ammissibile" in fase di istruttoria di una successiva domanda di pagamento, e fino alla conclusione dell'istruttoria sulla domanda di saldo.

6.1 Operazioni terminate prima della domanda di sostegno

Ai sensi dell'articolo 63 paragrafo 6 del Regolamento 1060/2021, non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di sostegno a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno.

L'AdG, nel documento "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Nazionale FEAMPA 2024/2027", al punto 2. ha definito il concetto di operazione terminata con riferimento a varie tipologie di operazione.

Fermo restando quanto sopra riportato, per quanto di competenza dell'OI, con riferimento al singolo Intervento, il periodo nel quale la spesa deve essere stata sostenuta per essere ammissibile è stabilito dal RADG negli Avvisi pubblici, ovvero negli atti di Concessione, e può variare a seconda dell'operazione che si intende realizzare, (ad esempio, le spese si possono ritenere ammissibili dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico).

In ogni caso, il beneficiario deve fornire prove documentali a dimostrazione dello stato di avanzamento fisico dei lavori e delle attività in genere, qualora già iniziate alla presentazione della domanda di sostegno.

7. Disposizione e procedure in materia di Appalti pubblici, Aiuti di Stato, Pari Opportunità e norme ambientali

7.1. Appalti pubblici

A livello nazionale, la legislazione italiana ha provveduto a recepire le norme dell'Unione europea, cui tutte le Amministrazioni devono uniformarsi, nonché al Codice dei contratti pubblici adottato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ove applicabile al previgente Decreto Legislativo n. 50/2016.

Le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PN FEAMPA sono vincolate al rispetto di quanto disposto dal suindicato Decreto Legislativo n. 36/2023 e dalle sue modifiche ed integrazioni.

7.2. Aiuti di Stato

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene una sezione specifica dedicata agli aiuti di Stato, che, per quanto di interesse è composta principalmente dagli artt. 107, 108 e 109. In particolare, **l'articolo 107, al paragrafo 1**, stabilisce che: *«Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»*. Gli aiuti di Stato sono dunque incompatibili quando si verificano tutte le circostanze indicate al citato art.107.

L'articolo 108 prevede invece per tutti i nuovi aiuti o le modifiche ad aiuti esistenti un obbligo di notifica preliminare (durante la fase di progetto) alla Commissione che li autorizza, solo se rientrano in una delle deroghe previste dal trattato.

La notifica spetta all'Amministrazione che ha istituito il regime di aiuto e viene effettuata on-line tramite il sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato (SANI2). Un aiuto concesso senza autorizzazione è automaticamente illegale. Congiuntamente alle deroghe, la Commissione ha adottato alcuni regolamenti che esentano gli Stati membri dall'obbligo di notifica se vengono rispettate alcune condizioni.

In sintesi, gli aiuti di stato sono legali e legittimi se concessi ai sensi di:

- un regime di esenzione comunicato alla Commissione europea tramite il sistema interattivo di notifica;
- un regime di aiuti notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato;
- un regolamento *de minimis* che, nel rispetto di condizioni specifiche, consente la concessione di contributi senza che questa sia preventivamente comunicata alla Commissione europea.

Per il settore della pesca e acquacoltura, l'articolo 42 del TFUE, stabilisce che affinché le regole di concorrenza (tra le quali quelle sugli aiuti di Stato) siano applicabili, occorre l'adozione di un atto di diritto derivato.

A tal fine, l'articolo 10 del Reg. (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il Reg (UE) n. 1004/2017, dispone quanto segue:

“1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, agli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

2. Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.

3. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono trattate globalmente sulla base del paragrafo 1.

4. Per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del TFUE, ai quali si applicano gli articoli 107, 108 e 109 dello stesso trattato, la Commissione può autorizzare, a norma dell'articolo 108 TFUE, aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE con riguardo ai settori della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di ridurre le difficoltà specifiche di tali regioni, connesse all'isolamento, all'insularità o alla grande distanza”.

I primi 3 paragrafi dell'articolo 10 sono fondamentali per il settore della pesca e dell'acquacoltura, il paragrafo 4 riguarda le regioni ultraperiferiche. Più specificatamente:

- **il paragrafo 1** stabilisce il principio generale dell'applicabilità della disciplina sugli aiuti di Stato al settore della pesca e dell'acquacoltura;
- **il paragrafo 2** contiene una deroga a questo principio, precisando che la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato non si applica ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del Reg. (UE) n. 1139/2021 e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE;
- **il paragrafo 3** precisa come inquadrare i finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2.

Il campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE è quello della produzione e commercio dei prodotti agricoli. L'articolo 38, paragrafo 1 TFUE, precisa che “*per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti*”.

Pertanto, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1139/2021, i pagamenti effettuati nell'ambito del medesimo regolamento destinati al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono interessati dalla normativa sugli aiuti di Stato.

Le norme del TFUE sugli aiuti di Stato si applicano:

1. a qualsiasi finanziamento pubblico superiore alle disposizioni del Reg. (UE) n. 1139/2021 (cfr. articolo 10, paragrafo 3 del medesimo regolamento), anche se riguardano il settore della pesca e acquacoltura;
2. a tutti i pagamenti a norma del Reg. (UE) n. 1139/2021, ma che non rientrano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 42 TFUE;
3. ai pagamenti nazionali non disciplinati dal Reg. (UE) n. 1139/2021.

Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01) illustrano questi aspetti nella sezione 2.1.3. sugli effetti del Reg. (UE) n. 1139/2021.

La normativa relativa al Registro Aiuti è disponibile sul sito dedicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/il_quadro_normativo_nazionale).

In ogni caso, l'ambito di applicazione degli Aiuti di Stato viene precisato nelle Disposizioni attuative di ogni singolo intervento.

Infine, va sottolineato che il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) deve essere consultato per le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, indipendentemente dal settore interessato. L'articolo 52, comma 7 della Legge n. 234/2012 dispone che l'adempimento degli obblighi di inserimento delle informazioni e di consultazione dei registri è condizione legale di efficacia dei

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

7.3. Pari opportunità

Per quanto concerne le Pari Opportunità, agli incontri di partenariato e alle sedute del Comitato di Sorveglianza del PN FEAMPA 2021-2027 è prevista la presenza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, anche al fine di monitorare l'andamento del Programma Nazionale, in termini di integrazione della prospettiva di genere e delle pari opportunità e non discriminazione.

Il soddisfacimento di tale requisito ha assunto particolare rilievo nella fase di definizione dei criteri di selezione delle operazioni PN FEAMPA. Di seguito, la normativa dell'Unione europea più recente:

- Direttiva 43/2000 del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e ss.mm.ii;
- Direttiva 113/2004, del Consiglio del 13 dicembre 2004 che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e ss.mm.ii;
- Direttiva 54/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e ss.mm.ii;
- Direttiva 970/2023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione e ss.mm.ii.

La normativa nazionale vigente:

- Decreto legislativo n. 196 del 6 novembre 2007 che attua la direttiva 113/2004 ispirata al principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
- Decreto Legislativo n. 198 del 11 aprile 2006 "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna" ess.mm.ii..

Il rispetto del principio delle Pari Opportunità è assicurato dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Intermedio Regione Puglia nell'attuazione del PN FEAMPA, le quali adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, razza, origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamenti sessuali, durante le varie fasi di attuazione ed in particolare nell'accesso ai Fondi SIE. Per selezionare le operazioni sono stati, a tal fine, individuati criteri generali che tengono conto delle considerazioni relative alle Pari Opportunità. Il Comitato di Sorveglianza è stato informato dello stato dell'arte di tale principio trasversale.

7.4. Disciplina ambientale

Le tematiche ambientali sono state prese in considerazione, già a partire dall'elaborazione del Programma Nazionale FEAMPA, anche attraverso la partecipazione attiva alle riunioni di partenariato di rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle Associazioni ambientaliste.

La molteplicità degli aspetti legati all'ambiente obbliga ciascun soggetto attuatore a tenere in considerazione la normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché le norme specifiche emanate a livello regionale, cooperando sinergicamente con gli Enti provinciali e con gli attori locali competenti in materia di ambiente, quindi, a livello centrale, con il Ministero preposto.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

Le tematiche ambientali correlate all'attuazione del PN FEAMPA sono state, inoltre, opportunamente esaminate nel Rapporto Ambientale redatto nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale. Gli impatti sull'ambiente dell'attuazione degli Interventi sono evidenziati tramite il monitoraggio previsto dalla Direttiva 42/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e, a livello nazionale, dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. che attua la suindicata Direttiva.

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Reg. (UE) 1060/2021, recante disposizioni comuni ai fondi SIE, nell'ambito della VAS sono state integrate le verifiche di coerenza del Programma con il principio DNSH "do no significant harm".

Ai fini della valutazione del rispetto del principio del DNSH da parte del Programma si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", alla Comunicazione della Commissione (C/2023/111) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" indicazioni riprese dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in qualità di Autorità Ambientale Nazionale per la VAS, che in accordo con il Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio di Ministri, ha predisposto gli indirizzi tecnici e metodologici per l'applicazione del principio DNSH ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali sottoposti a VAS.

L'Autorità di Gestione assicura la sorveglianza in materia di ambiente. Le Amministrazioni coinvolte nella fase di attuazione degli interventi, ai sensi del documento sui criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza, devono considerare quale criterio generale per la selezione delle istanze la protezione ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché ad esempio, a livello di specifici Interventi, progetti che prevedono utilizzo di tecniche che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente, quali le produzioni biologiche ove presenti.

8. Piste di Controllo

La Pista di Controllo è uno strumento organizzativo finalizzato a pianificare e gestire le attività di controllo nell'ambito del sistema di gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dall'Unione europea attraverso i Fondi SIE. Essa attiene essenzialmente alla gestione dei flussi finanziari ed ai sistemi di certificazione finanziaria.

Per quanto riguarda i flussi finanziari, la Pista di Controllo consente di identificare la gerarchia delle fasi procedurali sulla cui base le risorse stanziare vengono trasferite dalla Commissione europea sino ai beneficiari dei progetti, secondo un approccio top-down. In maniera simmetrica, le attività di certificazione/rendicontazione utilizzano il medesimo iter procedurale con un percorso bottom-up, attraverso cui individuare le corrette modalità di raccolta ed elaborazione dei riscontri contabili.

Attraverso la Pista di Controllo è possibile identificare chiaramente ed efficacemente i singoli processi, gli output per ciascuna fase procedurale, le procedure gestionali e finanziarie, i relativi responsabili di ciascuna fase. Le piste di controllo relative alle operazioni a regia e a titolarità sono state redatte secondo le disposizioni dell'AdG e con riferimento a quanto prescritto dall'art. 69 del Reg. (UE) 1060/2021 che definisce, nel dettaglio, le caratteristiche che le Piste di Controllo devono possedere per essere considerate adeguate. Le piste di Controllo saranno adottate con separato atto.

9. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione

9.1. Disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto, rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività.

Per ciascuna fase del processo di attuazione, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo ovvero informatico, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I Regolamenti dell'Unione europea prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese, per le operazioni a valere sul PN FEAMPA.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, ovvero le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 82 del Reg. (UE) 1060/2021.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione europea e della Corte dei conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'AdG, dall'AC e dall'AdA.

In occasione dei controlli di I° livello il personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa e idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente dall'AdG su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.

9.2 Termini di conservazione della documentazione

In ottemperanza all'art. 82 del Reg. (UE) n. 1060/2021, al fine di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili, su richiesta, alla Commissione ed alla Corte dei Conti europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione o O.I. al beneficiario.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata da parte della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati.

9.3 Rintracciabilità della documentazione

L'O.I. assicura la disponibilità dei dati e della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai beneficiari, anche attraverso l'inserimento nel sistema SIGEPA dei principali documenti.

Come richiamato nei paragrafi precedenti, la documentazione giustificativa di spesa deve essere messa a disposizione per le ispezioni e le verifiche della Commissione e della Corte dei Conti

europea, e se richiesto deve essere fornita copia al personale autorizzato dall'Autorità di Gestione, dall'Autorità Contabile e dall'Autorità di Audit.

10. Scambio di informazioni con l'Autorità Contabile e l'Autorità di Audit

Ciascuna delle tre autorità (AdG, AC e relativi O.I. e AdA), è tenuta alla garanzia del principio della separazione delle funzioni previste dagli art.71 par. 4 del Reg (UE) 1060/2021. A tal riguardo, ogni compito è svolto in maniera indipendente dalle rispettive autorità, garantendo, al contempo, il necessario scambio di informazioni. Il SIGEPA è accessibile in tempo reale da parte dell'AC, dell'AdA, dell'AdG e degli O.I., al fine di fornire tutti gli elementi necessari per assolvere i propri compiti.

L'Autorità di Gestione è tenuta ad assicurare l'accesso a tutti i dati necessari all'AC, all'AdA e agli O.I. per l'espletamento delle rispettive attività.

10.1. Scambio di informazioni con l'Autorità Contabile

L'attività volta alla certificazione della spesa alla Commissione europea consiste nell'elaborazione e trasmissione alla Commissione europea, da parte dell'Autorità Contabile, delle dichiarazioni certificate delle spese e delle domande di sostegno. A tal fine l'O.I. rende disponibili i dati riferibili alle spese sostenute dai beneficiari o dal medesimo OI, qualora risulti beneficiario nel SIGEPA, in modo che l'AC dell'O.I. ne riceva le informazioni necessarie.

L'AC dell'O.I. accede alle informazioni dettagliate sulle operazioni, sulle verifiche e sugli audit effettuati dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Audit e dall'AdG. dell'O.I. attraverso il SIGEPA, che è in grado di gestire:

- informazioni di interesse comune relativi al programma nazionale;
- indicatori relativi al monitoraggio e alla sorveglianza del programma nazionale;
- informazioni relative alle transazioni finanziarie del programma nazionale;
- dati contabili relativi alle singole operazioni;
- informazioni relative all'esito dei controlli eseguiti dai soggetti interni al Sistema di Gestione e Controllo (controlli di I° livello, controlli dell'Autorità Contabile ecc.);
- relativi alle irregolarità rilevate e alle azioni correttive intraprese (recupero e soppressioni).

L'O.I. della Regione Puglia trasmette a scadenze prestabilite, al corrispondente OI dell'Autorità Contabile, pertinenti informazioni relative agli importi da contabilizzare per singolo progetto ed una dichiarazione delle spese ammissibili riepilogativa per Priorità.

Inoltre, per ogni dichiarazione di spesa, l'O.I. dell'AdG trasmette al rispettivo OI dell'AC una dichiarazione attestante che:

- le verifiche effettuate dall'O.I. dell'AdG garantiscono che le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali e dell'Unione europea e sono state sostenute per le operazioni selezionate ai fini del finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al PN FEAMPA e alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, in particolare le norme sugli appalti pubblici;
- la dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi contabili affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili;
- la dichiarazione di spesa è stata oggetto di verifica e controllo, sulla base delle procedure adottate dall'O.I. dell'AdG nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo;
- la dichiarazione di spesa è ragionevolmente corretta ovvero non vi sono errori significativi e materiali, tali da inficiarne la veridicità;
- le transazioni collegate sono legittime e conformi alle norme e le procedure sono state eseguite adeguatamente;
- le spese dichiarate tengono conto, se pertinenti, di eventuali importi recuperati e importi maturati nonché delle entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del PN;

DISPOSIZIONI PROCEDURALI DELLA REGIONE PUGLIA IN QUALITÀ DI ORGANISMO INTERMEDIO PER IL PN FEAMPA

- la ripartizione delle operazioni collegate è registrata in archivi informatizzati ed è accessibile, su richiesta, ai pertinenti servizi della Commissione;
- le somme indicate nella dichiarazione si riferiscono a spese effettivamente sostenute dai beneficiari.

Inoltre, l'OI dell'AdG rilascia all'OI dell'AC una dichiarazione relativa agli importi recuperati e da recuperare. A tal riguardo l'OI dell'AdG trasmette all'OI dell'Autorità Contabile, avvalendosi del SIGEPA, una dichiarazione inerente i recuperi e/o le soppressioni effettuati nell'anno solare precedente e gli eventuali recuperi pendenti, distinti per singolo progetto.

Per i recuperi ancora in corso deve essere specificato l'anno solare di avvio della procedura di recupero.

L'OI dell'AdG, inoltre, comunica all'OI dell'AC le informazioni e i relativi aggiornamenti in merito a:

- descrizione del sistema di controllo adottato dall'OI, le relative procedure operative in essere e le check-list in uso;
- descrizione della metodologia per il campionamento utilizzata dall'OI nell'ambito dei controlli effettuati per le differenti Misure;
- risultati dell'analisi dei rischi effettuata dall'OI;
- descrizione del sistema informativo utilizzato e le relative procedure operative, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza, agli accessi, alla tracciabilità delle operazioni e alla conservazione ovvero recupero delle informazioni in esso contenuto.

10.2. Scambio di informazioni con l'Autorità di Audit

Al fine di garantire la presenza di efficaci sistemi di gestione e di controllo, l'Autorità di Audit, secondo quanto disposto all'art. 77 del Reg. (UE) 1060/2021, assicura la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti, la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo. A tal fine l'Autorità di Audit esegue gli audit di sistema (per verificare il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e di controllo) e gli audit su un campione di operazioni adeguato (tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici).

L'OI è tenuta ad assicurare l'accesso a tutti i dati necessari all'AdA per l'espletamento delle proprie attività.

L'OI, inoltre informa costantemente l'AdA in seguito a qualsiasi criticità riscontrata nel sistema, che possa avere un impatto sulla valutazione di affidabilità dei Sistemi di Gestione e Controllo.

11. Informazione e Pubblicità

L'Autorità di Gestione, in qualità di responsabile del Programma Nazionale FEAMPA, ha l'obbligo di assicurare che le informazioni rilevanti connesse all'attivazione e all'attuazione del PN arrivino correttamente all'opinione pubblica e ai potenziali beneficiari.

L'OI dell'AdG, al fine di coadiuvare l'Autorità di gestione, garantisce la pubblicità al programma informando i potenziali beneficiari e i soggetti interessati circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti. Inoltre, provvede ad informare i beneficiari dei contributi dell'Unione e il pubblico in generale sul ruolo svolto dall'Unione nell'attuazione del programma.

Pertanto, l'OI dell'AdG provvede a dare pubblicità allo stesso come sopra evidenziato, mediante la creazione di una pagina web, dedicata al programma, sul sito istituzionale, nella quale verrà data inoltre notizia della pubblicazione degli Avvisi pubblici con annessa modulistica utile alla presentazione delle istanze e alla rendicontazione dei progetti oggetto di contributo.

12. Non conformità e azioni correttive

L'O.I. assicura che le anomalie procedurali rilevate vengano tenute sotto controllo secondo le non conformità e azioni correttive di seguito riportato:

- **Non Conformità:** mancato soddisfacimento di un requisito.
- **Requisito:** esigenza o aspettativa che può essere espressa, implicita o cogente.
- **Azione Correttiva:** azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità rilevata o di un'altra situazione indesiderabile rilevata.
- **Correzione:** azione tesa ad eliminare una non conformità rilevata.

La procedura di correzione delle “non conformità” trova applicazione ogni qualvolta:

- sia rilevato uno scostamento rispetto ai requisiti previsti;
- sia rilevata una attività svolta in difformità alle disposizioni definite nelle procedure o alle prescrizioni di natura cogente;
- sia pervenuta una segnalazione da parte di altre Autorità o degli organismi di controllo.

La rilevazione delle “non conformità” può avvenire da parte di tutto il personale coinvolto nello svolgimento delle attività.

La “non conformità” è documentata e notificata al Responsabile dell'O.I. il quale, di concerto con altre funzioni interessate per competenza, effettua le seguenti attività:

- analisi delle cause che hanno determinato la non conformità;
- determinazione della correzione volta ad eliminare la non conformità rilevata, dei tempi necessari per la correzione e delle funzioni responsabili della correzione;
- definizione dell'azione correttiva necessaria a rimuovere le cause che hanno determinato la non conformità e registrazione delle attività svolte;
- comunicazione, nei casi previsti dai Regolamenti, ad altre Autorità competenti.

Il responsabile della correzione designato provvede ad intraprendere le attività previste nei modi e nei tempi stabiliti.

Il Responsabile dell'O.I. si accerta, secondo le scadenze prestabilite, che la “non conformità” sia stata effettivamente corretta e valuta l'eventualità di aprire una “Azione Correttiva” al fine di eliminare le cause della “non conformità”, in relazione a:

- ripetitività della “non conformità” (causa non occasionale);
- evidenza di carenze tecniche, formative e/o organizzative come fattori determinanti la “non conformità”.

L'azione correttiva ha lo scopo di eliminare le cause che hanno generato le non conformità. Pertanto, l'efficacia dell'azione intrapresa deve essere valutata dal Responsabile dell'O.I., a distanza di un tempo congruo dall'azione intrapresa, al fine di accertare la reale rimozione delle cause che hanno generato la non conformità.

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e qui disciplinato, si rinvia al PN FEAMPA 2021-2027, al Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG, approvato con Decreto direttoriale prot. n. 0060081 del 07/02/2024, alle Disposizioni Attuative di azione, alle Linee Guida per le Spese Ammissibili, nonché alla vigente normativa di settore nazionale, unionale e della Regione Puglia.

Il rinvio agli atti, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Infine, si precisa che le check list di controllo, saranno oggetto di approvazione con un successivo provvedimento del RAAdG e potranno essere oggetto di successive modifiche con pari atto.